

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

Sommario

PARTE GENERALE	2
1 DEFINIZIONI	8
2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI	9
2.1 Il Decreto e la normativa di riferimento	9
2.2 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto.....	22
2.3 L'adozione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	24
3 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MM.	25
3.1 Adozione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza	25
3.2 Le Linee Guida Confindustria e i Principi.	25
3.3 Le caratteristiche del Modello.	27
3.4 Funzione e scopo del Modello.	27
3.5 Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare	28
3.6 Predisposizione del Modello.....	29
3.7 Destinatari del Modello.....	29
4 LA SOCIETÀ ED ARCHITETTURA DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO	29
4.1 La Società.....	29
4.2 La <i>corporate governance</i> di MM.....	30
4.3 Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.	30
4.4 Individuazione delle Attività Sensibili e piano dei controlli.....	31
5 L'OdV.	31
5.1 Identificazione dell'OdV.....	31
5.2 Durata in carica.....	31
5.3 Funzione e poteri dell'OdV.....	33
5.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza.	34
5.5 Regole di convocazione e di funzionamento.....	35
5.6 Flussi informativi dell'OdV verso gli Organi Sociali.	36
5.7 Flussi informativi nei confronti dell'OdV	37
5.8 Modalità delle segnalazioni	38
5.9 Obblighi di riservatezza	39
5.10 Gestione delle segnalazioni di parte dell'OdV.....	39
5.11 Raccolta e conservazione delle informazioni	39
5.12 <i>Whistleblowing</i> : la tutela del Dipendente e/o del Collaboratore che segnala illeciti.....	40
6 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	40
6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	40
6.2 Informazione dei Consulenti, Partner e Fornitori	41
7 SISTEMA SANZIONATORIO	41
7.1 Funzione del sistema sanzionatorio	41
7.2 Misure nei confronti dei Dipendenti soggetti al CCNL.....	41
7.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	43
7.4 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo	43
7.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV	44
7.6 Misure nei confronti dei Consulenti, Partner e Fornitori	44
8 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	44
PARTE SPECIALE	46
1 INTRODUZIONE	47
2 DEFINIZIONI	47
3 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PA (Articoli 24 e 25 del Decreto)	49
3.1 Fattispecie di Reato rilevanti.....	49
3.1.1 Peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili (articoli 314, comma 1 314- <i>bise</i> 316 c.p.).....	49
3.1.2 Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis c.p.).....	50
3.1.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.)	50

3.1.4	Concussione (articolo 317 c.p.).....	50
3.1.5	Corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.)	51
3.1.6	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 319-bis c.p.).....	51
3.1.7	Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.).....	51
3.1.8	Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319- <i>quater</i> c.p.)	51
3.1.9	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.)	52
3.1.10	Pene per il corruttore (articolo 321 c.p.)	52
3.1.11	Istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.)	52
3.1.12	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articolo 322-bis c.p.).....	52
3.1.13	Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis c.p.)	53
3.1.14	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).....	53
3.1.15	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).....	53
3.1.16	Frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.).....	54
3.1.17	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, comma 2, n. 1 c.p.)	54
3.1.18	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.).....	54
3.1.19	Frode informatica (articolo 640-ter c.p.).....	54
3.2	Criteri per la definizione di PA e di soggetti incaricati di pubblico servizio	54
3.2.1	Enti della PA.....	55
3.2.2	Pubblici ufficiali.....	56
3.2.3	Incaricati di un pubblico servizio	57
3.3	Attività Sensibili.....	58
3.4	Regole Generali	59
3.4.1	Il sistema in linea generale	59
3.4.2	Il sistema di deleghe e procure.....	59
3.5	Principi generali di comportamento.....	61
3.6	Protocolli di prevenzione e principi specifici di prevenzione	62
3.6.1	Gestione dei rapporti con la PA e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge.....	62
3.6.2	Gestione delle gare d'appalto	62
3.6.3	Gestione delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla PA	64
3.6.4	Selezione e assunzione del personale	65
3.6.5	Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	67
3.6.6	Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni	70
3.6.7	Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo	70
4	REATI SOCIETARI (Articolo 25-<i>ter</i> del Decreto)	72
4.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	72
4.1.1	False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.)	72
4.1.2	Fatti di lieve entità (articolo 2621- <i>bis</i> c.c.)	73
4.1.3	Non punibilità per particolare tenuità (articolo 2621- <i>ter</i> c.c.).....	73
4.1.4	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (articolo 2622 c.c.)	73
4.1.5	Impedito controllo (articolo 2625 c.c.)	74
4.1.6	Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.)	74
4.1.7	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.).....	74
4.1.8	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.)	75
4.1.9	Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.)	75
4.1.10	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629- <i>bis</i> c.c.)	75
4.1.11	Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.)	75
4.1.12	Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.).....	76
4.1.13	Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.)	76
4.1.14	Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.).....	76
4.1.15	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.).....	76

4.1.16	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).....	77
4.2	Attività Sensibili.....	77
4.3	Principi generali di comportamento.....	78
4.4	Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	80
4.4.1	Predisposizione del bilancio d’esercizio.....	80
4.4.2	Gestione delle attività assembleari.....	82
4.4.3	Gestione delle operazioni societarie capaci di incidere sull’integrità del capitale sociale.....	83
4.4.4	Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.....	84
5	REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (Articolo 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del Decreto)	84
5.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	84
5.1.1	Fattispecie di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati”.....	84
5.2	Attività Sensibili.....	86
5.3	Principi generali di comportamento.....	86
5.4	Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	87
5.4.1	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.....	87
5.4.2	Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.....	88
5.4.3	Selezione e assunzione del personale.....	89
5.4.4	Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.....	89
5.4.5	Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	89
5.4.6	Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.....	89
5.4.7	Gestione delle gare d’appalto.....	89
5.4.8	Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.....	90
6	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Articoli 24-bis e 25-novies del Decreto)	91
6.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	91
6.1.1	Reati informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis del Decreto).....	91
6.1.2	Reati in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies del Decreto).....	96
6.2	Attività Sensibili.....	100
6.3	Principi generali di comportamento.....	100
6.4	Protocollo di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	101
6.4.1	Gestione della rete informatica aziendale e della sicurezza informatica.....	101
6.4.2	Gestione delle licenze <i>software</i>	103
6.4.3	Gestione dei contenuti multimediali presenti sul sito internet della Società.....	104
7	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (Articoli 24-ter del Decreto e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)	105
7.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	105
7.1.1	Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto).....	105
7.1.2	Reati transnazionali.....	106
7.2	Attività Sensibili.....	107
7.3	Principi generali di comportamento.....	107
7.4	Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	108
7.4.1	Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	108
7.4.2	Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.....	108
7.4.3	Selezione e assunzione del personale.....	108
7.4.4	Gestione delle attività di sviluppo mediante gare pubbliche o trattative private.....	109
7.4.5	Gestione della fiscalità.....	110
8	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Articolo 25-octies del Decreto)	110
8.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	110
8.1.1	Ricettazione (articolo 648 c.p.).....	110
8.1.2	Riciclaggio (articolo 648-bis c.p.).....	110
8.1.3	Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.).....	111

8.1.4	Autoriciclaggio (articolo 648-ter c.p.)	111
8.2	Attività Sensibili	111
8.3	Principi generali di comportamento.....	112
8.4	Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento	112
8.4.1	Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	112
8.4.2	Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.	112
8.4.3	Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.	112
8.4.4	Gestione delle gare d'appalto.	113
8.4.5	Gestione della fiscalità.....	113
8.4.6	Gestione delle operazioni straordinarie.....	113
8.4.7	Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.	114
9	DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Articolo 25-septies del Decreto Legislativo)	114
9.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	114
9.1.1	Omicidio colposo (articolo 589 c.p.)	115
9.1.2	Lesioni personali colpose (articolo 590, 3 comma, c.p.)	115
9.2	Attività Sensibili.....	116
9.3	Principi generali di comportamento.....	116
9.4	Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento	117
9.4.1	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	117
9.4.2	Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	122
9.4.3	Rischio biologico (COVID-19)	124
10	DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Articolo 25-duodecies del Decreto)	125
10.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	125
10.1.1	Impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, commi 12 e 12-bis del Testo Unico Immigrazione)	125
10.1.2	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Testo Unico Immigrazione)	126
10.1.3	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 5 del Testo Unico Immigrazione).....	126
10.2	Attività Sensibili.....	127
10.3	Principi generali di comportamento.....	127
10.4	Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento	127
10.4.1	Selezione e assunzione del personale.....	128
10.4.2	Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	128
11	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Articoli 25-bis e 25-bis 1 del Decreto)	128
11.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	128
11.1.1	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto)	129
11.1.2	Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto).....	133
11.2	Attività Sensibili	138
11.3	Principi generali di comportamento.....	138
11.4	Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento	139
11.4.1	Gestione delle gare d'appalto	139
12	REATI TRIBUTARI (Articolo 25-quinquiesdecies del Decreto)	139
12.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	139
12.1.1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	139
12.1.2	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74).....	140
12.1.3	Dichiarazione infedele (articolo 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	141
12.1.4	Omessa dichiarazione (articolo 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74).....	142
12.1.5	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000,	

n. 74).....	142
12.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74) 143	
12.1.7 Indebita compensazione (articolo 10- <i>quater</i> del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	144
12.1.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)144	
12.2 Attività Sensibili	145
12.3 Principi generali di comportamento.....	145
12.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.	146
12.4.1 Gestione della fiscalità.....	146
12.4.2 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.	147
12.4.3 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	148
12.4.4 Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.	148
13 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Articolo 25-<i>decies</i> del Decreto).....	148
13.1 Fattispecie di Reato rilevanti.....	149
13.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377- <i>bis</i> c.p.).....	149
13.2 Attività Sensibili.....	149
13.3 Principi generali di comportamento.....	149
13.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.	150
13.4.1 Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.	150
14 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Articolo 25-<i>quinqüies</i> del Decreto)	152
14.1 Fattispecie di Reato rilevanti.....	152
14.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.).....	152
14.1.2 Pornografia minorile (articolo 600- <i>ter</i> c.p.).....	152
14.1.3 Detenzione di materiale pornografico (articolo 600- <i>quater</i> c.p.).....	153
14.1.4 Pornografia virtuale (articolo 600- <i>quater</i> .1 c.p.).....	153
14.1.5 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603- <i>bis</i> c.p.).....	153
14.1.6 Adescamento di minorenni (articolo 609- <i>undecies</i> c.p.).....	154
14.2 Attività Sensibili.....	154
14.3 Principi generali di comportamento.....	154
14.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.	155
14.4.1 Selezione e assunzione del personale.....	155
14.4.2 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).....	155

1 DEFINIZIONI

“**Area a Rischio**” indica l’area in cui sono identificabili le attività e/o operazioni di MM nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

“**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci di MM.

“**Attività Sensibili**” indica le attività e/o operazioni di MM nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

“**CCNL**” indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da MM.

“**CEO**” indica Massimo Melis.

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato da MM.

“**Collaboratore**” indica ciascun soggetto che collabora a qualsiasi titolo con MM.

“**Consulente**” indica ciascun soggetto che agisce in nome e/o per conto di MM sulla base di un mandato ovvero che collabora con MM in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.

“**Decreto**” indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

“**Destinatario**” indica tutti coloro ai quali si rivolge il Modello compresi i Dipendenti, i Consulenti, i Fornitori e i Partner.

“**Dipendente**” indica ciascun dipendente di MM (compresi i dirigenti).

“**Enti**” indica ogni persona giuridica, società e associazione anche priva di personalità giuridica la cui responsabilità amministrativa è prevista dal Decreto.

“**Fornitore**” indica ciascun fornitore di beni e servizi di MM, professionali e non, inclusi quelli di natura finanziaria.

“**Linee Guida Confindustria**” indica le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.

“**MM**” o “**Società**” indica MELISMELIS S.r.l., con sede legale in Milano, via Milazzo n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 07137460155, R.E.A. MI-1141986.

“**Modello**” indica il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto ed adottato da MM.

“**Organo Amministrativo**” indica l’organo amministrativo di MM, attualmente composto da due amministratori.

“**Organi Sociali**” indica l’Assemblea e l’Organi Amministrativo di MM.

“**OdV**” indica l’organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

“**PA**” indica la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

“**Partner**” indica ciascuna controparte contrattuale di MM, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di rapporto di collaborazione contrattualmente regolato (associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività Sensibili.

“**Principi**” indica i “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*” elaborati di concerto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Associazione Bancaria Italiana, dal Consiglio Nazionale Forense e da Confindustria.

“**Reati**” indica i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto e successive modificazioni.

“**Statuto dei Lavoratori**” indica la Legge 30 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Nel presente documento, salvo che risulti diversamente, i termini utilizzati nelle definizioni al singolare valgono anche per il plurale e viceversa.

2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

2.1 Il Decreto e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in parziale attuazione della delega di cui all’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle*

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto è di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa degli Enti.

L'articolo 5 del Decreto sancisce, infatti, la responsabilità dell'Ente, qualora determinati Reati (reati c.d. presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Il Decreto, pertanto, sancisce un'estensione della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni illeciti penali, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, agli Enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso. Il “vantaggio” e l’“interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'Ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito venga commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato medesimo.

Ad oggi i Reati c.d. presupposto risultano quelli indicati ai successivi paragrafi da 2.1.1 a 2.1.22.

2.1.1 Reati contro la PA (articoli 24 e 25 del Decreto)

- (a) malversazione a danno dello Stato (articolo 316-*bis* c.p.);
- (b) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-*ter* c.p.);
- (c) concussione (articolo 317 c.p.);
- (d) corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.);

- (e) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- (f) corruzione in atti giudiziari (articoli 319-*ter* e 321 c.p.);
- (g) induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater* c.p.);
- (h) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.);
- (i) istigazione alla corruzione (articolo 322 del c.p.);
- (j) truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- (k) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* c.p.);
- (l) frode informatica (articolo 640-*ter* del c.p.);
- (m) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.);
- (n) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articoli 314, 314-*bis*, 316, 318, 319, 321, 322, commi primo e terzo, 322-*bis*, 346-*bis* c.p.);
- (o) turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articoli 353 e 353-*bis* c.p.);
- (p) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);
- (q) esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898);

2.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-*bis* del Decreto)

- (a) documenti informatici (articolo 491-*bis* c.p.);
- (b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* c.p.);
- (c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* c.p.);
- (d) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quater* c.p.);

- (e) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* c.p.);
- (f) estorsione informatica (art. 629, c. 3 c.p.);
- (g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* c.p.);
- (h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* c.p.);
- (i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* c.p.)
- (j) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)
- (k) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* c.p.);
- (l) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-*quinquies* c.p.);
- (m) perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105).

2.1.3 Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter* del Decreto)

- (a) associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- (b) associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-*bis* c.p.);
- (c) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* c.p.);
- (d) sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.);
- (e) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- (f) produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- (g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5, del codice di procedura penale);

2.1.4 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis* del Decreto)

- (a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453

c.p.);

- (b) alterazione di monete (articolo 454 c.p.);
- (c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 c.p.);
- (d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 c.p.);
- (e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 c.p.);
- (f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 c.p.);
- (g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 c.p.);
- (h) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 c.p.);
- (i) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.);
- (j) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.).

2.1.5 Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto)

- (a) turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 c.p.);
- (b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis c.p.);
- (c) frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.);
- (d) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.);
- (e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.);
- (f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c.p.);
- (g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter c.p.);
- (h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.).

2.1.6 Reati societari (articolo 25-ter del Decreto):

- (a) false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.);
- (b) fatti di lieve entità (articolo 2621-*bis* c.c.);
- (c) false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 c.c.);
- (d) impedito controllo (articolo 2625 c.c.);
- (e) indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.);
- (f) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.);
- (g) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.);
- (h) operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.);
- (i) omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-*bis* c.c.);
- (j) formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.);
- (k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.);
- (l) corruzione fra privati (articolo 2635 c.c.);
- (m) istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* c.c.);
- (n) illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.);
- (o) aggio (articolo 2637 c.c.);
- (p) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.);
- (q) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (articolo 54 D.lgs. 19/2023);

2.1.7 Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-*quater* del Decreto)

- (a) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* c.p.);
- (b) assistenza agli associati (articolo 270-*ter* c.p.);
- (c) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quater* c.p.);
- (d) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1 c.p.);

- (e) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quinquies* c.p.);
- (f) condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies* c.p.);
- (g) attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.);
- (h) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280-*bis* c.p.);
- (i) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-*bis* c.p.).

2.1.8 Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-*quater*.1 del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'articolo 583-bis c.p..

2.1.9 Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-*quinquies* del Decreto)

- (a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.);
- (b) prostituzione minorile (articolo 600-*bis* c.p.);
- (c) pornografia minorile (articolo 600-*ter* c.p.);
- (d) detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater* c.p.);
- (e) pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1 c.p.);
- (f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies* c.p.);
- (g) tratta di persone (articolo 601 c.p.);
- (h) acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.);
- (i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* c.p.);
- (j) violenza sessuale (articolo 609-*bis* c.p.);
- (k) atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater* c.p.);

- (l) corruzione di minorenni (articolo 609-*quinqies* c.p.);
- (m) violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* c.p.);
- (n) adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* c.p.).

2.1.10 Abusi di mercato (articolo 25-*sexies* del Decreto)

- (a) Reati:
 - (i) abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 TUF);
 - (ii) manipolazione del mercato (articolo 185 TUF).
- (b) Illeciti amministrativi (*ex* articolo 187-*bis* TUF):
 - (i) abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-*bis* TUF);
 - (ii) manipolazione del mercato (articolo 187-*ter* TUF).

2.1.11 Reati transnazionali (articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- (a) associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- (b) associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-*bis* c.p.);
- (c) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- (d) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- (e) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.);
- (f) favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.);
- (g) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.lgs. del 25 luglio 1998 n. 286).

2.1.12 Reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto)

- (a) omicidio colposo (articolo 589 c.p.);
- (b) lesioni personali colpose (articolo 590, terzo comma, c.p.).

2.1.13 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto)

- (a) ricettazione (articolo 648 c.p.);
- (b) riciclaggio (articolo 648-bis c.p.);
- (c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
- (d) auto-riciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.).

2.1.14 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25-octies.1 del Decreto)

- (a) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-ter c.p.);
- (b) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-quater c.p.);
- (c) trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

2.1.15 Reati in materia di violazioni del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto)

- (a) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3, della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- (b) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-bis della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- (c) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-ter della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- (d) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-septies della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);

- (e) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 171-*octies* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- (f) protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (articolo 174-*quinquies* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).

2.1.16 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-*decies* del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.).

2.1.17 Reati ambientali (articolo 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- (a) inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.);
- (b) disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.);
- (c) delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinquies* c.p.);
- (d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* c.p.);
- (e) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p.);
- (f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-*bis* c.p.);
- (g) distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (articolo 733-*bis*);

Con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale – Sanzioni penal?*”:

- (h) scarichi sul suolo (articolo 103);
- (i) scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 104);

- (j) scarichi in reti fognarie (articolo 107);
- (k) scarichi di sostanze pericolose (articolo 108);
- (l) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256);
- (m) bonifica dei siti (articolo 257);
- (n) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258);
- (o) traffico illecito di rifiuti (articolo 259);
- (p) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2);
- (q) sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, commi 6, 7 e 8);
- (r) reati in materia di emissioni (articolo 279, comma 5);
- (s) sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (articolo 137).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 150/1992 *“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”*:

- (t) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (articolo 1 commi 1 e 2);
- (u) importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (articolo 2 commi 1 e 2);
- (v) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge 157/1992 (articolo 6);
- (w) falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati c.p. richiamati dall’articolo 3-bis).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*:

- (x) inquinamento colposo (articolo 9);

(y) inquinamento doloso (articolo 8).

2.1.18 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-*duodecies* del Decreto)

(a) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286);

(b) impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12 e 12-*bis* del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286).

2.1.19 Delitti legati al razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies* del Decreto):

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-*bis* c.p. – articolo 3, comma 3-*bis* Legge n. 654 del 13 ottobre 1975).

2.1.20 Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies* del Decreto):

(a) frode in competizioni sportive (articolo 1 della Legge del 13 dicembre 1989, n. 401);

(b) esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (articolo 4 della Legge del 13 dicembre 1989, n. 401).

2.1.21 Reati tributari (articolo 25-*quinguesdecies* del Decreto):

(a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articoli 2 e 2 *bis* del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, cui si riferiscono anche i successivi rimandi);

(b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);

(c) dichiarazione infedele (articolo 4);

(d) omessa dichiarazione (articolo 5);

(e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8);

(f) occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);

(g) indebita compensazione (articolo 10-*quater*);

(h) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11).

2.1.22 Contrabbando (articolo 25-*sexdecies* del Decreto):

- (a) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (articolo 282);
- (b) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (articolo 283);
- (c) contrabbando nel movimento marittimo delle merci (articolo 284);
- (d) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (articolo 285);
- (e) contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286);
- (f) contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (articolo 287);
- (g) contrabbando nei depositi doganali (articolo 288);
- (h) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (articolo 289);
- (i) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (articolo 290);
- (j) contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (articolo 291);
- (k) contrabbando di tabacchi lavorati esteri e circostanze aggravanti (articoli 291-*bis* e 291-*ter*);
- (l) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater*);
- (m) altri casi di contrabbando (articolo 292).

2.1.23 Delitti contro il patrimonio culturale (articolo 25-*septiesdecies* del Decreto):

- (a) furto dei beni culturali (articolo 518-*bis* c.p.);
- (b) appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter* c.p.);
- (c) ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater* c.p.);
- (d) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518-*octies* c.p.);
- (e) violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*novies* c.p.);
- (f) importazione illecita di beni culturali (articolo 518-*decies* c.p.);
- (g) uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*undecies* c.p.);
- (h) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o

paesaggistici (articolo 518-*duodecies* c.p.);

- (i) contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*quaterdecies* c.p.).

2.1.24 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 25-*duodevicies* del Decreto):

- (a) riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*sexies* c.p.);
- (b) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 518-*terdecies* c.p.).

2.2 **L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto.**

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono, dunque:

- (a) sanzioni pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'Ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- (e) risarcito il danno o lo abbia riparato;
- (f) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

- (g) messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;

- (h) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni.

L'applicazione di esse è prevista solo per alcuni dei Reati specificamente indicati nel Decreto.

Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

- (i) che l'Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del Reato sia stata agevolata da carenze del modello organizzativo; ovvero, in alternativa,

- (j) che vi sia stata reiterazione del Reato.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri già indicati più sopra per le misure pecuniarie. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Fra le varie misure interdittive, quella della sospensione dall'esercizio dell'attività non può esser comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. È anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni successivi all'interdizione temporanea dall'attività e se ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in

sede cautelare è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

2.3 L'adozione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- (a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- (c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- (d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera (b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- (e) individuare le aree a rischio di commissione dei Reati;
- (f) prevedere o fare rinvio a specifici protocolli che regolino la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai Reati da prevenire;
- (g) individuare le risorse finanziarie idonee ad implementare un sistema di organizzazione tale da prevenire la commissione dei Reati;
- (h) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- (i) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MM

3.1 Adozione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Con determina dell'Organo Amministrativo del 16/12/22, MM ha adottato il Modello e nominato l'OdV, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2 Le Linee Guida Confindustria e i Principi.

Il Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nella predisposizione del Modello, MM si è ispirata alle Linee Guida Confindustria e ai Principi quali utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del Decreto.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli possono essere così sintetizzati:

- (a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- (b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - (i) Codice Etico;
 - (ii) sistema organizzativo;
 - (iii) procedure aziendali;
 - (iv) poteri autorizzativi e di firma;
 - (v) sistemi di controllo e gestione;
 - (vi) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- (c) verificabilità, documentabile, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- (d) documentazione dei controlli;

- (e) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- (f) individuazione dei requisiti dell'OdV, riassumibili come segue:
 - (i) autonomia;
 - (ii) indipendenza;
 - (iii) professionalità;
 - (iv) continuità di azione;
- (g) obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida Confindustria o alla *best practice* applicata non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel Decreto, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alla *best practice* italiana in materia.

In particolare, i Principi propongono una precisa metodologia da adottare per la predisposizione del Modello, che prevede:

- (h) una fase preliminare, durante la quale si compirà:
 - (i) l'effettuazione di un *check-up* aziendale, volto all'acquisizione di informazioni anche documentali rappresentative e descrittive della struttura, della organizzazione e della concreta gestione dell'Ente (il tutto tenendo traccia tramite compilazione di verbali);
 - (ii) la verifica del *risk assessment* in ottica 231, per accertare la presenza ed il funzionamento di opportuni presidi che garantiscono la conformità delle attività (*policy* aziendali, regole formali, principi di comportamento e azioni di controllo);
 - (iii) l'individuazione della soglia di rischio accettabile e *gap analysis*: solo se il livello di rischio verificato è considerato superiore a quello accettabile, sarà necessario intervenire attraverso operazioni di *risk reduction/risk mitigation*;
- (i) in seguito alla fase preliminare, l'elaborazione del Modello, sempre seguendo le linee guida e perseguendo:
 - (i) l'integrazione tra Modello e altri sistemi aziendali di gestione e controllo, in quanto questi, ove già

presenti, non sostituiscono mai il Modello;

- (ii) l'individuazione delle Attività Sensibili nel cui ambito possono essere effettivamente commessi dei Reati;
- (iii) l'integrazione dei controlli, mediante la verifica che le componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e che il Modello nel suo complesso sia a sua volta integrato nel piano organizzativo della Società al fine di garantire un assetto unitario;
- (iv) la tracciabilità di ogni processo per la quale ogni azione sia riscontrabile e verificabile;
- (v) la segmentazione dei processi in modo tale che nessuno di questi venga gestito da un unico individuo al fine di incrementare il livello di controlli.

3.3 Le caratteristiche del Modello.

Gli elementi che il presente Modello possiede sono:

- (a) l'efficacia: l'efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, e atti a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e gli strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare *“sintomatologie da illecito”*;
- (b) la specificità: la specificità di un modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'articolo 6, comma 2 lettera a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati. È altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'Ente e dei processi di attuazione nei settori “sensibili”, così come previsto dall'articolo 6, comma 2 lettera b) del Decreto. Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione per la gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del modello. Il modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni dell'Ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia dell'Ente medesimo; e
- (c) l'attualità: riguardo a tale aspetto un modello è idoneo a ridurre i rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

3.4 Funzione e scopo del Modello.

MM è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei Reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Partner e Fornitori.

Inoltre, la Società è consapevole che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance*, in quanto limitano il rischio di commissione dei Reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto.

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari del Modello. A tal fine, viene di seguito individuata e descritta la costante attività dell'OdV finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei suoi Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da MM perché contraria alle norme di deontologia cui essa s'ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a MM di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti, nei Partner, nei Fornitori e in tutti coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

A tal riguardo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi procedurali indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

- (a) separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia e/o lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- (b) tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo, sia cartaceo che elettronico;
- (c) adeguato livello di formalizzazione.

3.5 Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare

Per l'identificazione delle Attività Sensibili si è proceduto:

- (a) all'esame preliminare della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: visura camerale della Società, organigramma societario, statuto sociale, documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DVR, nomina RSPP, nomina medico competente), contratti (clienti, Fornitori);
- (b) alle interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, la Società ha individuato – insieme ai propri Consulenti legali ed aziendali – le proprie Attività Sensibili relativamente alla situazione aziendale esistente (*as-is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap*

analysis) da attuare nell'ambito delle stesse sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello.

3.6 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è così composto:

- (a) una “Parte Generale”, contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- (b) una “Parte Speciale”, contenente le diverse categorie di Reato applicabili alla Società in ragione dell'attività dalla stessa svolta.

3.7 Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- (a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- (b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- (c) a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- (d) ai Consulenti, Partner, Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 6 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

4 LA SOCIETÀ ED ARCHITETTURA DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO

4.1 La Società


MM è una società costituita nel 1983, che ha per oggetto le attività di comunicazione alle aziende: *(i)* ideazione, declinazione e realizzazione di campagne pubblicitarie *offline* e *online*; *(ii)* progettazione di strategie di *marketing*; *(iii)* ideazione di nomi e marchi; *(iv)* progettazione grafica e studio di progetti di comunicazione sul punto vendita *offline* e *online*; ideazione e produzione di materiali grafici, espositivi e atti alla promozione; *(v)* acquisto e vendita

di spazi pubblicitari; (vi) ideazione e gestione di progetti di *social media* e di *digital pr*; (vii) strategia e gestione di attività di ufficio stampa e *pr*; (viii) ideazione, realizzazione e gestione di progetti digitali quali ad esempio siti *web*, *landscape page*, *app*, ecc.; (ix) ideazione, realizzazione e gestione di eventi sia per la comunicazione interna sia rivolti al pubblico; (x) ideazione e realizzazione di materiali audiovisivi; (xi) organizzazione di attività promozionali sul territorio e organizzazione di concorsi promozionali. MM ha inoltre per oggetto l'attività editoriale e ogni prestazione di servizi ad essa attinente, nonché la distribuzione delle opere realizzate.

La Società opera in Italia ed ha la sua base operativa in Milano.

4.2 La corporate governance di MM.

Il vertice aziendale è rappresentato dal CEO, cui riportano i responsabili dei dipartimenti secondo lo schema organizzativo qui di seguito rappresentato:



Le regole di *governance* della Società sono definite nello Statuto.

4.3 Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.

Il sistema di controllo interno adottato dalla Società è rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete all'Organo Amministrativo e all'OdV che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

4.4 Individuazione delle Attività Sensibili e piano dei controlli.

L'analisi dei rischi condotta ai fini dell'adozione del Modello ha consentito l'individuazione delle principali Aree a Rischio della Società e delle connesse Attività Sensibili.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere comprese nel novero delle Attività Sensibili.

I profili di rischio inerenti ai Reati previsti dal Decreto non ricompresi nella Parte Speciale si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Modello e dai principi di cui al Codice Etico ovvero non applicabili alla Società.

5 L'OdV.

5.1 Identificazione dell'OdV

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della Società, caratterizzato da *autonomia, indipendenza, continuità di azione*, nonché in possesso di *professionalità e onorabilità* adeguate al ruolo.

5.2 Durata in carica.

L'OdV è nominato dall'organo amministrativo mediante apposita deliberazione: a tal riguardo, al momento della nomina devono essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* deve essere allegato al relativo verbale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'organo amministrativo.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti (ovvero, in caso di unico membro, il componente) dell'OdV:

- (a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati all'interno dell'organo amministrativo della Società;
- (b) non devono svolgere funzioni con poteri di tipo esecutivo;

- (c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al collegio sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli eventuali amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- (d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- (e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- (f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente all'Organo Amministrativo e agli altri componenti dell'OdV (nel caso di organismo collegiale) l'insorgere di eventuali condizioni ostative e/o la perdita delle condizioni di cui sopra.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da (a) ad (e), le circostanze di cui alla lettera (f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il/i membro/i dell'OdV non può/possono essere revocato/revocati dall'organo amministrativo della Società se non per giusta causa.

A tal proposito, rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca, a titolo meramente esemplificativo:

- (g) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del Decreto, risultante una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da una sentenza di patteggiamento;
- (h) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 5.8;
- (i) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- (j) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- (k) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e procedere alla nomina di un organismo *ad interim*.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'OdV, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'OdV si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Organo Amministrativo provvede a nominare nuovi componenti.

5.3 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- (a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori;
- (b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- (c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Su di un piano più operativo, all'OdV sono affidati i compiti di seguito riportati.

- (d) Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni:
 - (i) suggerire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello;
 - (ii) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando all'Organo Amministrativo le possibili aree di intervento;
 - (iii) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all'Organo Amministrativo le possibili aree di intervento;
 - (iv) indicare nella relazione annuale all'organo amministrativo di cui al paragrafo 5.6 le opportune integrazioni, ad esempio, ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
 - (v) indicare nella relazione annuale all'organo amministrativo di cui al paragrafo 5.6 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.
- (e) Verifiche e controlli:
 - (i) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili.
 - (ii) in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'OdV, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifiche attività poste in essere da MM, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
 - (iii) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione degli Organi

Sociali (si veda in dettaglio il successivo paragrafo 5.6);

- (iv) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale (sia cartacea sia informatica) che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: (1) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre MM al rischio di commissione di uno dei Reati; (2) sui rapporti con Consulenti, Partner e Fornitori che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili;
 - (v) attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;
 - (vi) sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne.
- (f) Formazione:
- (i) definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi in favore di Dipendenti e Organi Sociali, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
 - (ii) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria per una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
 - (iii) far predisporre ed aggiornare con continuità tutte le informazioni relative al Decreto, al Codice Etico ed al Modello.
- (g) Sanzioni: coordinarsi con il *management* aziendale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di quest'ultimo – e in particolare degli incaricati della gestione delle risorse umane – in merito alla decisione e all'irrogazione dei medesimi.

5.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV *ex lege* ha autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale ovvero poteri sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: (1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; (2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; (3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti o, qualora tale funzione non fosse prevista dall'organigramma, ai quadri, specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nell'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano Dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo, sentito, laddove necessario, il responsabile delle risorse umane.

L'Organo Amministrativo conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- (a) potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- (b) potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, di revisori e di Consulenti esterni;
- (c) potere di raccogliere informazioni presso tutti i Destinatari del presente Modello, in relazione a tutte le attività della Società;
- (d) potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione con L'Organo Amministrativo per affrontare questioni urgenti;
- (e) potere di richiedere ai titolari delle funzioni aziendali di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'OdV;
- (f) potere di avvalersi di Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, l'organo amministrativo dovrà approvare ogni anno un *budget* di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività attraverso le strutture aziendali preposte, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;
- (g) potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso.

5.5 Regole di convocazione e di funzionamento.

L'OdV può disciplinare con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base delle specifiche di seguito riportate:

- (a) l'OdV si riunisce (ovvero in caso di organismo monocratico si reca presso la Società) con cadenza semestrale e la relativa documentazione deve essere distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- (b) le sedute potranno tenersi di persona ovvero per video o teleconferenza (o in combinazione);
- (c) l'Organo Amministrativo ha la facoltà di richiedere, in caso di comprovate esigenze, che l'OdV si riunisca in qualsiasi momento;
- (d) in caso di organismo collegiale, per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- (e) l'OdV delibera all'unanimità dei presenti; in caso di mancanza di unanimità, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in tal caso, viene data immediata informativa all'Organo Amministrativo;
- (f) i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali sono conservati dall'OdV nel proprio archivio.

5.6 Flussi informativi dell'OdV verso gli Organi Sociali.

L'OdV riferisce agli Organi Sociali in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV:

- (a) con cadenza semestrale, informa l'Organo Amministrativo della Società in merito all'attività svolta;
- (b) con cadenza annuale, informa l'Organo Amministrativo della Società in merito all'attività svolta nell'anno in corso, nonché in relazione ad eventuali criticità (e spunti per il miglioramento), sia con riferimento a comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- (c) immediatamente, informa l'Organo Amministrativo della Società, al verificarsi di situazioni straordinarie e/o in caso di segnalazioni ricevute che rivestano il carattere dell'urgenza.

L'OdV predispose annualmente una relazione scritta per l'Organo Amministrativo, ove sia contenuta:

- (d) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo paragrafo 8 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
- (e) il piano di attività previsto per l'anno successivo.

L'Organo Amministrativo della Società ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione di questi ultimi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per diversi profili specifici.

In aggiunta a quanto sopra previsto la Società adotta un'apposita procedura al fine di meglio precisare i flussi di informazione da e verso l'OdV.

5.7 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità di MM ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- (a) i Dipendenti e gli Organi Sociali devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- (b) i Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello di cui vengano a conoscenza;
- (c) i Consulenti, i Partner e i Fornitori, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- (a) dai Dipendenti, al superiore gerarchico, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV, che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime, purché sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili a suo insindacabile giudizio;
- (b) da Consulenti, Partner e Fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di MM, la cui segnalazione dovrà essere trasmessa direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, MM garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Consulenti, i Partner e i Fornitori devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- (a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati, qualora tali indagini coinvolgano MM o i suoi Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Partner, Fornitori;
- (b) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

In ogni caso devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, le informazioni relative:

- (a) alle risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare concreta attuazione al Modello (attività di monitoraggio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- (b) le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle proprie attività.

In ogni caso, qualora uno dei soggetti sopra indicati non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo 5.7, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

L'OdV, inoltre, ha il diritto di richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da MM, secondo modalità dallo stesso stabilite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, la Società adotta un'apposita procedura al fine di meglio precisare i flussi di informazione da e verso l'OdV.

5.8 Modalità delle segnalazioni

Qualora uno dei Dipendenti desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, dovrà riferire al suo diretto superiore (o al suo riporto), il quale canalizzerà la suddetta segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia alcun esito, ovvero nel caso in cui il Dipendente lo preferisca, la segnalazione potrà essere effettuata direttamente nei confronti dell'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Per ciò che concerne i Consulenti, i Partner, i Fornitori e gli Organi Sociali, potranno fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 5.7 direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza secondo una delle seguenti modalità:

- (a) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso

MELISMELIS S.r.l., via Milazzo n. 10, 20121 Milano;

- (b) a mezzo *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria organismodivigilanza@melismelis.it;
- (c) richiedendo un incontro diretto con l'ODV.

5.9 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 5.4 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

5.10 Gestione delle segnalazioni di parte dell'OdV

L'OdV, in caso di ricezione di una segnalazione ai sensi del paragrafo 5.8 che precede, provvede senza indugio a verificarne la fondatezza attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati nel rispetto, in ogni caso, del principio di riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione delle competenti strutture aziendali.

Nel caso in cui, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'OdV provvederà, tenuto conto della natura della segnalazione, a:

- (a) comunicare l'esito dell'accertamento al soggetto responsabile della struttura aziendale a cui appartiene l'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi compresi i provvedimenti disciplinari ove ne sussistano i relativi presupposti;
- (b) comunicare l'esito dell'accertamento al vertice societario per consentire ogni ulteriore azione che si rendesse necessaria al fine di tutelare gli interessi della Società;
- (c) ove pertinente, suggerire alla Società la presentazione di denunce alle autorità competenti.

5.11 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'OdV sono conservati per 10 (dieci) anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV stesso in formato cartaceo e/o elettronico.

5.12 *Whistleblowing*: la tutela del Dipendente e/o del Collaboratore che segnala illeciti

Le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 5.8 e, in generale, tutte le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i Dipendenti e/o Collaboratori siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, rientrano nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*.

È vietato, pertanto, porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del Decreto.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato delle segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di relativa competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

A tal riguardo si precisa che, in conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante medesimo.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 7.

6 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è preciso obiettivo di MM quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future.

Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

6.1.1 La comunicazione iniziale.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della sua adozione.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un *set* informativo composta da (copia del Modello, del Decreto, del Codice Etico).

6.1.2 La formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

6.2 **Informazione dei Consulenti, Partner e Fornitori**

Relativamente ai Consulenti, ai Partner e ai Fornitori, gli stessi devono essere informati al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, che MM ha adottato il presente Modello e il Codice Etico e quali sono i principi fondamentali a cui gli stessi si ispirano e le conseguenze in caso di loro violazione.

7 **SISTEMA SANZIONATORIO**

7.1 **Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV e ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato da MM, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

7.2 **Misure nei confronti dei Dipendenti soggetti al CCNL**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti Dipendenti, esse saranno irrogate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

- (a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- (b) incorre nel provvedimento della multa sino a tre ore di lavoro il lavoratore che violi più volte le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- (c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a tre giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di MM, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda;
- (d) incorre nel provvedimento del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- (e) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello ovvero adottando, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento palesemente non conforme alle prescrizioni del presente Modello, determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- (f) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- (g) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- (h) alle mansioni del lavoratore;

- (i) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- (j) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

È fatta salva la possibilità per la Società di chiedere il risarcimento dei danni derivante dalla violazione del Modello da parte del dipendente. Tale risarcimento, ove eventualmente richiesto, sarà commisurato:

- (k) al livello di responsabilità del dipendente autore dell'illecito;
- (l) al grado di intenzionalità del comportamento del dipendente;
- (m) all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- (n) alla gravità degli effetti della condotta censurata, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta (ai sensi e per gli effetti del Decreto) a seguito della commissione della violazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri conferiti dall'organo amministrativo della Società e, pertanto, responsabili ultimi della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono i soggetti aziendali a ciò delegati, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito, ove opportuno, anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

È in ogni caso attribuito all'OdV, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprono la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

7.4 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'OdV informa prontamente l'Assemblea, affinché provveda ad assumere le opportune iniziative.

In caso di accertata violazione da parte dell'organo amministrativo della Società, sono applicabili le seguenti misure:

- (o) censura/richiamo formale;
- (p) revoca della carica.

La misura di cui al precedente punto (p) dovrà essere in ogni caso applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 c.c..

7.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV informeranno immediatamente l'Organo Amministrativo, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7.6 Misure nei confronti dei Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni violazione da parte di Consulenti, Partner e Fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

8 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti effettivi dei Destinatari ed il Modello stesso), l'organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati.

Tale attività si concretizza, tra le altre cose, in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati da MM in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, con verifiche a campione, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto del *report* annuale di cui al paragrafo 5.6. In particolare, in caso di esito negativo delle verifiche espletate, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'attività per l'anno successivo, le proposte di miglioramenti da attuare.

PARTE SPECIALE

1 INTRODUZIONE

La “Parte Speciale” del Modello ha lo scopo di:

- (a) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (b) fornire ai responsabili delle funzioni interne e agli Organi Sociali, nonché all’OdV, gli strumenti esecutivi per poter esercitare le loro attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni di cui alla Parte Generale, nella presente Parte Speciale i termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato di seguito riportato.

“**ASPP**” indica i soggetti in possesso della capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Testo Unico Sicurezza designati per l’espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

“**Datore di Lavoro**” indica il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

“**Delegato Sicurezza**” indica il soggetto al quale il Datore di Lavoro può delegare, ai sensi del Testo Unico per la Sicurezza, funzioni di responsabilità relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

“**DUVRI**” indica il documento redatto dal Datore di Lavoro committente, contenente una valutazione dei rischi da interferenze e che indica le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo tali rischi.

“**DVR**” indica il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; l’indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

“**Impresa Affidataria**” indica l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

“**Impresa esecutrice**” indica l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e/o propri materiali.

“**Lavoratore**” indica la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione della Società con o senza retribuzione anche al fine di apprendere un mestiere.

“**Legge sul Diritto d’Autore**” indica la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

“**Linee guida UNI-INAIL**” indica le linee guida elaborate dall’UNI e dall’INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.

“**Medico Competente**” indica il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro della Società ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e adempiere a tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico Sicurezza.

“**RLS**” indica il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

“**RSPP**” indica il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

“**Sorveglianza Sanitaria**” indica l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale, ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

“**SPP**” indica l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori.

“**Testo Unico Sicurezza**” indica il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

“**Testo Unico Immigrazione**” indica il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.

“**Ufficio Amministrazione**” indica la funzione aziendale costituita attualmente dall’*Head of Administration* (di seguito “**HoA**”).

Nel presente documento, salvo che risulti diversamente, i termini utilizzati nelle definizioni al singolare valgono anche per il plurale e viceversa.

3 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PA (Articoli 24 e 25 del Decreto)

3.1 Fattispecie di Reato rilevanti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Società e la PA.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate negli articoli 24 e 25 del Decreto, cui seguono casi di esempio di condotte criminose rilevanti.

3.1.1 Peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili (articoli 314, comma 1 314-*bis* e 316 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili

altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi, denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

La responsabilità dell'Ente, che potrebbe concorrere nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sussiste solo qualora la commissione del reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

3.1.2 Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver legittimamente ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

3.1.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.)

La fattispecie criminosa si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente al reato di cui all'articolo 316-*bis* c.p., a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, contributi o altre erogazioni dello stesso tipo.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato di cui all'articolo 640-*bis* c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche e, dunque, non si concretizzi in "artifici" o raggiri", ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

3.1.4 Concussione (articolo 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto.

3.1.5 Corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

3.1.6 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 319-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.

La pena è aumentata se il fatto di cui sopra ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

3.1.7 Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.)

Il reato sanziona le condotte di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

3.1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, non dovutegli, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3.1.9 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

3.1.10 Pene per il corruttore (articolo 321 c.p.)

La norma stabilisce che in relazione alle ipotesi delittuose di cui agli articoli 318 e 319 c.p., le medesime pene ivi previste, nonché indicate all'articolo 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

3.1.11 Istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

3.1.12 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articolo 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche:

- (a) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- (b) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- (c) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- (d) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- (e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- (f) alle persone indicate nelle precedenti lettere da (a) a (e);
- (g) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nella precedente lettera (f) sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

3.1.13 Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis c.p.)

Il reato sanziona la condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

3.1.14 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni (o altri mezzi fraudolenti) impedisce, turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

3.1.15 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni (o altri mezzi fraudolenti), turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

3.1.16 Frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.)

Tale fattispecie criminosa punisce chiunque, nell'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con lo Stato o altro ente pubblico o Unione Europea o esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, non adempie agli obblighi contrattuali, commettendo una frode, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concernente sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate o ad avviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

3.1.17 Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

3.1.18 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

3.1.19 Frode informatica (articolo 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

3.2 Criteri per la definizione di PA e di soggetti incaricati di pubblico servizio

Premesso che l'Ente incorre in responsabilità amministrativa solo qualora i reati elencati dal Decreto vengano commessi nel suo interesse o suo vantaggio da soggetti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), ossia: “*a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione, il controllo dello stesso; oppure b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”; di seguito vengono indicati i criteri generali che i Destinatari devono rispettare nella gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

3.2.1 Enti della PA

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come ente della PA qualsiasi soggetto che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel c.p. una definizione di PA, in base a quanto stabilito nella relazione ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla PA quegli enti che svolgano tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'articolo 1, comma secondo del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- (a) istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- (b) enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - (i) organi istituzionali (Camera e Senato) e poteri dello Stato (Magistratura ordinaria e amministrativa), organi della PA (Ministeri) ed enti amministrativi (Agenzia delle Entrate);
 - (ii) Regioni, Province e Comuni;
 - (iii) società a partecipazione pubblica, statale (quali, ad esempio, ENI, ENEL) o locale (società regionali o municipalizzate);
 - (iv) autorità di vigilanza (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, AGCM);
 - (v) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;

- (vi) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- (vii) ASL;
- (viii) Enti e Monopoli di Stato;
- (ix) soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (quali, ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Accredia);
- (x) fondazioni di previdenze ed assistenza.

I soggetti di diritto privato, pertanto, concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “*pubblici ufficiali*” e degli “*incaricati di pubblico servizio*”.

3.2.2 Pubblici ufficiali

Ai sensi dell’articolo 357, primo comma c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “*funzione legislativa*” e “*funzione giudiziaria*”, in quanto l’individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha, di solito, dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “*norme di diritto pubblico*”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell’articolo 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “*pubblica funzione*” da quella di “*servizio pubblico*”. Vengono quindi pacificamente definite come “*funzioni pubbliche*” quelle attività amministrative che, rispettivamente ed alternativamente, costituiscono esercizio di: (i) poteri deliberativi; (ii) poteri autoritativi; (iii) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “*pubblica funzione amministrativa*”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462).

3.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinviene all’articolo 358 c.p., il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “*pubblico servizio*” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “*servizio*”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – al pari della “*pubblica funzione*” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: (i) i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi; (ii) i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “*servizio pubblico*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole

attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “*indici rivelatori*” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la PA;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In tal senso, da ultimo, si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1094/2008, depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008 (ribadendo, in tale sede, che lo svolgimento dell'attività sociale, esercitata in regime di concessione amministrativa da una società per azioni di diritto privato – nel caso di specie, la costruzione e la gestione delle autostrade –, con finalità oggettivamente pubbliche, ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato).

3.3 Attività Sensibili

Le Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, con riferimento ai Reati già esposti nella presente Parte Speciale, sono le seguenti:

- (a) gestione dei rapporti con la PA e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge;
- (b) gestione delle gare d'appalto;
- (c) selezione e assunzione del personale;
- (d) gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);

- (e) gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- (f) gestione dei flussi finanziari e della tesoreria.

3.4 Regole Generali

3.4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Attività Sensibili sopra individuate devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e ai principi comportamentali della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- (a) conoscibilità all'interno della Società;
- (b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- (c) chiara descrizione dei flussi informativi all'interno della Società.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (d) massima separatezza possibile, compatibilmente con le risorse disponibili, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- (e) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- (f) adeguato livello di formalizzazione;
- (g) sistemi premianti dei soggetti dotati di poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna, quando esistenti, basati su *target* di *performance* sostanzialmente raggiungibili.

3.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità delle Attività Sensibili svolte all’interno delle Aree a Rischio) e, al contempo, consentire la gestione efficiente della struttura operativa.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- (a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la PA o con soggetti terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso, limitata alla reale attività svolta;
- (b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità attribuita, alla specifica funzione aziendale, nonché alla posizione ricoperta nell’ambito dell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza ad eventuali dei mutamenti organizzativi;
- (c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - (i) i poteri del delegato;
 - (ii) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - (iii) i poteri gestionali assegnati che dovranno essere coerenti con gli obiettivi imprenditoriali della Società;
- (d) il delegato, ove pertinente, deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- (e) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- (f) le procure generali devono descrivere i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione organizzativa che fissi: l’estensione di poteri di rappresentanza e, ove opportuno, i relativi limiti di spesa;
- (g) la procura deve essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
- (h) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l’ambito di operatività e i poteri del procuratore;

- (i) devono essere individuate le modalità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure rilasciate dalla Società, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle in base alle quali era stata conferita una procura, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verificherà periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema aziendale, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie riscontrate.

Il rischio di commissione dei Reati è pertanto mitigato dalla presenza delle seguenti circostanze:

- (j) esistenza di un sistema autorizzativo strutturato su più livelli al fine di assicurare, costantemente, un duplice controllo su ogni eventuale spesa o disposizione effettuata in nome e per conto della Società;
- (k) attribuzione di deleghe e/o procure ad un numero circoscritto di soggetti operanti in nome e per conto della Società.

3.5 Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari (in via diretta per quanto riguarda i Dipendenti e gli Organi Sociali; in forza di apposite clausole contrattuali per quanto riguarda i Consulenti, i Partner e Fornitori).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- (a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- (b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle prassi in vigore nella Società, vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività imprenditoriale. In particolare, ai rappresentanti della PA e/o autorità pubbliche o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio

per la Società. In caso di dubbio, il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla funzione competente, la quale sottoporrà la segnalazione al Presidente. In tali casi dovrà essere prontamente informato l'OdV anche mediante la trasmissione dell'elenco dettagliato dei regali offerti;

- (c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della PA (italiana o straniera) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (b);
- (d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

3.6 Protocolli di prevenzione e principi specifici di prevenzione

Nel seguito vengono i protocolli di prevenzione nonché i principi di comportamento cui devono attenersi i Destinatari nello svolgimento delle Attività Sensibili identificate nel precedente paragrafo 3.3.

3.6.1 Gestione dei rapporti con la PA e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati, la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- (a) individuazione delle modalità di svolgimento dei controlli sull'operato dei Consulenti esterni coinvolti negli adempimenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale della Società;
- (b) gestione e sottoscrizione di tutte le comunicazioni e gli atti formali trasmessi dalla Società alla PA da parte di soggetti dotati di idonei poteri in base alle norme interne della Società;
- (c) individuazione, per ciascun adempimento amministrativo, di un responsabile interno che verifichi la completezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società;
- (d) attuazione di un sistema capace di garantire che tutto il flusso informativo da e verso la PA ovvero soggetti qualificabili come pubblici ufficiali sia documentato e propriamente archiviato presso l'ufficio competente.

3.6.2 Gestione delle gare d'appalto

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati nel contesto dell'Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

In relazione all'Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) sottoscrizione di tutta la documentazione concernente la partecipazione a gare pubbliche da parte di soggetti dotati di idonei poteri di firma e archiviazione della documentazione a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo in esame;
- (b) negoziazione dei contratti di fornitura con la PA da parte di soggetti a ciò specificatamente autorizzati;
- (c) segregazione dei compiti tra le funzioni aziendali in relazione alle diverse fasi di articolazione del processo in esame: (i) raccolta della documentazione e predisposizione dell'offerta; (ii) negoziazione del contratto; (iii) sottoscrizione del contratto; (iv) gestione della fatturazione attiva; (v) gestione degli incassi e monitoraggio dei crediti scaduti.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Attività Sensibile in oggetto.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della funzione aziendale, siano coinvolti nella gestione della predetta Attività Sensibile è fatto obbligo di:

- (d) garantire che il rapporto con la PA avvenga nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e in ogni caso dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- (e) mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- (f) garantire che, nella partecipazione a gare indette dalla PA ed in generale in ogni trattativa/negoziazione con la PA, tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- (g) garantire il principio di segregazione delle funzioni nel processo di predisposizione della documentazione di gara/offerta e determinazione dei prezzi;
- (h) assicurare che tutta la documentazione di gara sia approvata da soggetti competenti e dotati dei necessari poteri;

- (i) assicurare la piena archiviazione della documentazione relativa alle procedure di gara e alle attività commerciali in generale.

Ai Destinatari, inoltre, è fatto divieto di:

- (j) promettere o concedere denaro o altre utilità alle controparti pubbliche, o a persone a queste vicine, anche per il tramite di soggetti terzi per favorire l'incremento dell'impiego di prodotti della Società o l'aggiudicazione di una procedura di gara;
- (k) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- (l) stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalle *policy* aziendali;
- (m) esercitare qualsiasi influenza illecita sul personale delle stazioni appaltanti e sul contenuto dei documenti di gara, al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società;
- (n) influenzare in qualunque modo i decisori di gare pubbliche ovvero i soggetti incaricati da soggetti pubblici alla negoziazione di contratti di fornitura, o persone a questi vicine, con la concessione o la promessa di denaro, beni o altre utilità.

3.6.3 Gestione delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla PA

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto dell'Attività Sensibile in oggetto, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) rispetto del principio di segregazione delle funzioni mediante separazione dei compiti tra: (i) il soggetto che predispose la documentazione/informazioni da fornire alla PA; (ii) il soggetto che verifica la veridicità e la completezza dei dati/informazioni da presentare alla PA; e (iii) il soggetto che, in conformità con i poteri attribuiti dalla Società, sottoscrive l'eventuale verbale di chiusura della visita ispettiva;
- (b) con riguardo alla tracciabilità, definizione delle modalità di documentazione e archiviazione dell'intero flusso informativo da e verso la PA al fine di consentire la corretta tracciabilità dell'intero processo agevolando eventuali verifiche *ex post*.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di ispezioni o

verifiche di controllo da parte della PA, è fatto obbligo di:

- (c) garantire il rispetto della procedura aziendale eventualmente adottata in relazione alla gestione dell'Attività Sensibile in esame;
- (d) rispettare i principi generali di comportamento indicati nel Codice Etico adottato dalla Società;
- (e) garantire che alle ispezioni effettuate dalla PA partecipino esclusivamente i soggetti a ciò espressamente delegati o autorizzati dalla Società;
- (f) assicurare, durante le visite ispettive, la piena collaborazione con i pubblici ufficiali e provvedere alla tempestiva trasmissione alle Autorità competenti di tutti i dati e documenti specificamente richiesti dai pubblici ufficiali nel corso delle stesse;
- (g) redigere, laddove non venisse rilasciato apposito verbale delle operazioni svolte, apposito *report* ad uso interno con descrizione sommaria delle attività compiute ed indicazione di tutti i soggetti coinvolti;
- (h) fornire tempestiva informazione all'OdV in relazione ad ogni attività ispettiva svolta nei confronti della Società.

Ai summenzionati Destinatari è fatto divieto di:

- (i) fornire ai pubblici ufficiali informazioni non veritiere anche mediante l'esibizione di documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà ovvero mediante l'omessa esibizione di documentazione rilevante;
- (j) tenere, nel corso delle visite ispettive/di controllo, condotte ingannevoli atte ad indurre in errori di valutazione i pubblici ufficiali;
- (k) dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali ovvero a persone a questi vicini, anche per il tramite di terze parti.

3.6.4 Selezione e assunzione del personale

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati *ex* Decreto nel contesto dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (titoli di studio, esperienze lavorative pregresse, conoscenza di lingue straniere, ecc.);
- (b) verifica in sede di selezione del personale di eventuali rapporti di parentela del candidato con funzionari della PA;
- (c) formalizzazione del rapporto con il candidato prescelto mediante contratto scritto;
- (d) segregazione dei ruoli tra le funzioni aziendali coinvolte nelle diverse fasi del processo selettivo;
- (e) verifica della validità del permesso di soggiorno in caso di candidato extracomunitario;
- (f) al momento dell'assunzione, consegna al neoassunto di copia del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società;
- (g) gestione del sistema premiante aziendale sulla base di quanto stabilito dal CCNL applicato dalla Società ovvero da specifici risultati aziendali predeterminati per iscritto nei contratti di lavoro e/o nelle lettere di assunzione del personale.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Attività Sensibile in oggetto.

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale e nella gestione del sistema premiante è fatto obbligo di:

- (h) operare nel rispetto del Codice Etico;
- (i) effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, evitando favoritismi di ogni sorta;
- (j) garantire l'archiviazione di tutta la documentazione attestante il corretto svolgimento della procedura di selezione e assunzione eventualmente adottata dalla Società;
- (k) assicurare che la definizione delle condizioni economiche della risorsa da inserire sia coerente con la posizione da ricoprire e con le responsabilità/compiti da assegnare;

- (l) verificare che, con riferimento all'assunzione di cittadini di Paesi *extra-UE*, gli stessi:
 - (i) siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato;
 - (ii) in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato la richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- (m) garantire, ove per la selezione dei candidati si faccia ricorso a terze parti (ad esempio, società di *head hunting*), che queste ultime siano selezionate nel rispetto delle procedure e delle *policy* adottate dalla Società e che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite accordi scritti che prevedano:
 - (i) l'impegno della terza parte a rispettare i principi di comportamento di cui al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società;
 - (ii) l'impegno della terza parte a porre in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei Reati di cui al Decreto.

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale e nella gestione del sistema premiante è fatto divieto di:

- (n) operare secondo logiche di favoritismo;
- (o) assumere personale, anche mediante contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio, in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- (p) assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della PA (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della PA o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- (q) promettere o concedere promesse di assunzione e/o di avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia.

3.6.5 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati ai sensi del Decreto nel contesto dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati.

- (a) Approvvigionamento aziendale affidato in *outsourcing*:
- (i) verifica e validazione delle *policy* aziendali adottate dalle società terze nella gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
 - (ii) istituzione di un flusso di *reporting* periodico tra la Società e le società terze;
 - (iii) esecuzione di controlli, anche mediante verifiche ispettive a sorpresa, sul rispetto da parte delle società terze delle procedure che regolano l'attività prestata in *outsourcing*.
- (b) Approvvigionamento aziendale *in house* (selezione di Consulenti e/o professionisti e Fornitori):
- (i) segregazione dei compiti tra le varie funzioni aziendali, in particolare, tra la funzione aziendale richiedente, la funzione che procede all'emissione dell'ordine di acquisto e la funzione che procede all'autorizzazione del pagamento;
 - (ii) tenuta di un albo Fornitori e/o Consulenti, ossia di una lista predefinita di potenziali Fornitori e/o Consulenti autorizzati dai vertici aziendali, dal quale attingere di volta in volta per l'approvvigionamento aziendale, salvo eccezioni che dovranno essere espressamente giustificate ed autorizzate dai soggetti competenti con traccia scritta;
 - (iii) possibilità di derogare al precedente punto (ii) ed eventualmente selezionare i Fornitori e/o i Consulenti, basandosi sui criteri oggettivi e comunque, per forniture o consulenze di importo non modico, previo confronto di almeno 3 (tre) preventivi ricevuti dai Fornitori e/o Consulenti in relazione ad un determinato bene e/o servizio;
 - (iv) possibilità ulteriore di derogare alla procedura di cui al precedente punto (iii) solo ad opera dell'organo amministrativo della Società che è tenuto, in ogni caso, ad indicare all'interno della modulistica interna il razionale sottostante alla scelta *intuitu personae*;
 - (v) formalizzazione dei rapporti con Consulenti e/o Fornitori mediante contratti e/o ordini di acquisto e, per le consulenze, sia chiaramente previsto l'oggetto della consulenza e siano previsti dei *report* scritti relativi all'attività prestata dal consulente anche nel caso di remunerazione a risultato (*success fee*);
 - (vi) inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti di fornitura e/o consulenza in base alle quali il Fornitore e/o il Consulente si impegna, nell'espletamento delle attività a favore della Società, al rispetto dei principi previsti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società e, più in generale, a non compiere alcuno dei Reati *ex Decreto*;

- (vii) pagamento della fattura ricevuta dal Fornitore e/o dal Consulente solo previa verifica dell'avvenuto ricevimento del prodotto e/o servizio acquistato e della congruità con i *report* ricevuti;
- (viii) individuazione di un soggetto addetto alla verifica circa l'esistenza e l'affidabilità del Fornitore, la corrispondenza tra l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale della società fornitrice e l'oggetto della fornitura nonché la congruità del prezzo di fornitura rispetto alla media dei prezzi di mercato;
- (ix) svolgimento, con cadenza annuale, da parte dell'Ufficio Amministrazione di verifiche in relazione alla permanenza dei requisiti di cui al precedente (viii) in capo ai Fornitori in caso di forniture abituali e di importi superiori ad una soglia predefinita e obbligo di tempestiva informativa all'OdV in caso di riscontro di eventuali criticità;
- (x) archiviazione di tutta la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e/o servizi al fine di permettere la verifica *ex post* dell'intero processo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli acquisti e delle consulenze è fatto obbligo di:

- (c) garantire il rispetto delle procedure aziendali che regolamentano il processo di approvvigionamento di beni e servizi della Società o dell'*outsourcer*;
- (d) garantire che il rapporto con Consulenti e/o Fornitori sia sempre improntato al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché al rispetto di tutte le norme vigenti;
- (e) garantire, ove possibile, un *turnover* dei Consulenti e/o Fornitori selezionati con cadenza prestabilita;
- (f) garantire che l'attivazione di una richiesta di acquisto provenga sempre da una reale esigenza aziendale;
- (g) verificare che i rapporti con i Fornitori e/o i Consulenti siano sempre formalizzati in accordi scritti, sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- (h) verificare sempre l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei Fornitori e/o Consulenti che svolgono attività per le quali tali autorizzazioni sono richieste da norme di legge o da regolamenti;
- (i) garantire un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle prestazioni dei Fornitori e/o Consulenti;

- (j) garantire che tutta la documentazione prodotta nel corso della gestione del processo di approvvigionamento della Società venga correttamente archiviata;
- (k) tracciare e motivare la scelta di Fornitori e di Consulenti che si discostino dai criteri *standard* e procedure di acquisto aziendali ed a cui l'incarico professionale o la richiesta di fornitura venga affidata sulla base di effettive esigenze specifiche della Società.

Ai summenzionati Destinatari è fatto divieto di:

- (l) effettuare pagamenti in favore di Fornitori e/o Consulenti privi di adeguata documentazione;
- (m) effettuare pagamenti in favore di Consulenti e/o Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con i medesimi ovvero riconoscere a Consulenti e/o Fornitori compensi non giustificabili in relazione al tipo di servizio da svolgere, anche avuto riguardo alle prassi di mercato vigenti.

3.6.6 Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

In relazione all'Attività Sensibile in esame la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- (a) segregazione dei compiti tra: (i) la funzione che richiede e/o propone l'iniziativa liberale e/o la sponsorizzazione; e (ii) la funzione che autorizza l'iniziativa e/o la sponsorizzazione;
- (b) tracciabilità dell'intero processo in esame mediante l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante presso l'Ufficio Amministrazione (preventivi per omaggi, contratti di sponsorizzazione, ecc.);
- (c) istituzione di flussi informativi periodici (annualmente) verso l'OdV in relazione a omaggi, liberalità e sponsorizzazioni eseguiti dalla Società.

Per quanto attiene ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto indicato nel Codice Etico nel capitolo relativo ai criteri di condotta nella gestione di regali, omaggi e benefici.

3.6.7 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo

In relazione all'Attività Sensibile in esame, oltre a quanto previsto nel paragrafo 4.4.4, la Società adotta i seguenti protocolli

di prevenzione di seguito elencati:

- (a) adeguata identificazione e tracciabilità di tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita e regolare registrazione in appositi libri e registri contabili;
- (b) verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificativa che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni di riferimento;
- (c) idonea conservazione dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto delle scritture contabili per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- (d) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti della Società (approvazione delle fatture, autorizzazione dei pagamenti, esecuzione dei pagamenti, registrazione in contabilità e riconciliazione) e alla gestione degli incassi (rilevazione degli incassi, registrazione in contabilità e riconciliazione);
- (e) segregazione dei compiti tra: (i) la funzione aziendale che verifica gli importi indicati in fattura; (ii) la funzione che autorizza il pagamento e (iii) la funzione che esegue i pagamenti;
- (f) monitoraggio periodico dei movimenti bancari al fine di identificare eventuali incongruenze;
- (g) svolgimento di controlli periodici in relazione all'utilizzo della piccola cassa aziendale e alla corretta gestione del relativo registro.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è fatto obbligo di:

- (h) garantire la più rigorosa trasparenza nella gestione dei pagamenti e degli incassi aziendali;
- (i) effettuare pagamenti solo a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- (j) garantire che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- (k) garantire che le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche abbiano sempre una causale espressa, siano documentate e vengano correttamente registrate in contabilità;

- (l) garantire il periodico controllo delle anagrafiche dei Fornitori e/o clienti a sistema al fine di assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nominativo del Fornitore e/o cliente;
- (m) garantire il monitoraggio e l'analisi dei crediti scaduti o in scadenza;
- (n) nel caso in cui si faccia ricorso a soggetti terzi per la gestione degli aspetti contabili e/o amministrativi della Società, assicurarsi che tali soggetti operino nel rispetto del presente Modello, del Codice Etico adottato dalla Società e, più in generale di quanto previsto nel Decreto.

Ai summenzionati Destinatari è fatto divieto di:

- (o) effettuare pagamenti su conti cifrati;
- (p) effettuare pagamenti verso soggetti non presenti nell'anagrafica dei Fornitori e dei Consulenti;
- (q) distruggere documenti o alterare in qualsiasi modo informazioni finanziarie o contabili relativi ai fatti di gestione della Società;
- (r) consentire pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (valori bollati ecc.) e comunque nei limiti previsti dalla normativa di volta in volta vigente;
- (s) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- (t) creare fondi occulti a fronte di pagamenti (in tutto o in parte) non giustificati, anche per il tramite di rapporti infragruppo.

4 REATI SOCIETARI (Articolo 25-ter del Decreto)

4.1 Fattispecie di Reato rilevanti

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati così come indicati all'articolo 25-ter del Decreto (di seguito "Reati Societari").

4.1.1 False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.)

Il delitto di false comunicazioni sociali è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o

per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

4.1.2 Fatti di lieve entità (articolo 2621-*bis* c.c.)

La fattispecie si colloca nel novero delle circostanze attenuanti. La norma, infatti, nulla aggiunge rispetto al precetto contenuto all'interno del richiamato articolo 2621 c.c., limitandosi a determinare una diminuzione di pena nel caso in cui i fatti ivi contemplati siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

4.1.3 Non punibilità per particolare tenuità (articolo 2621-*ter* c.c.)

Tale norma, richiamando l'applicabilità dell'articolo 131-*bis* c.p., esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis* c.c., l'offesa è di particolare tenuità.

4.1.4 False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (articolo 2622 c.c.)

La fattispecie riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società quotate, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

4.1.5 Impedito controllo (articolo 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano o semplicemente ostacolino, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito richiamo contenuto nel Decreto al solo secondo comma dell'articolo 2625 c.c..

4.1.6 Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo articolo 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si realizza quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo articolo 2627 c.c..

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando, per realizzare il loro scopo, gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato sono i soli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'articolo 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

4.1.7 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi, inoltre, attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

4.1.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, procurino una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

4.1.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Il reato è punibile a querela di parte ed i soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

4.1.10 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o l'amministratore o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza – violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori, prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più nello specifico, la norma rimanda all'articolo 2391, primo comma, c.c., che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio o alla società ovvero ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, cagionando in tal modo un danno.

4.1.11 Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.)

Il reato ha ad oggetto la condotta degli amministratori e dei soci conferenti, i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante: attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

4.1.12 Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui i liquidatori sociali procedano alla ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli e ciò cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio comporta l'estinzione del reato.

4.1.13 Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

4.1.14 Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.).

La norma punisce chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

4.1.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.).

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che

erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dai soggetti attivi, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

4.1.16 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati enti qualificati "di interesse pubblico"; è commesso per denaro o altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione ed è, altresì, prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

4.2 Attività Sensibili

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati Societari:

- (a) Predisposizione del bilancio d'esercizio;
- (b) Gestione delle attività assembleari;

- (c) Gestione delle operazioni societarie capaci di incidere sull'integrità del capitale sociale;
- (d) Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

4.3 Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo paragrafo, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- (a) i principi di *corporate governance* e le *best practice* per una corretta gestione della struttura organizzativa e dell'attività imprenditoriale;
- (b) le procedure interne della Società, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa nonché il sistema di controllo della gestione aziendale;
- (c) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- (d) in generale, la normativa rilevante di volta in volta applicabile.

In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione di ciascuno alle Attività Sensibili individuate nella presente sezione della Parte Speciale, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- (e) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai sopraelencati Reati Societari;
- (f) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tali;
- (g) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non

corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni predisposte o applicate dalla Società per la redazione dei bilanci di esercizio;
- (h) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- (i) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (ii) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (iii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - (iv) acquistare o sottoscrivere quote della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - (v) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - (vi) procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale;
 - (vii) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - (viii) presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- (i) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma

di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In particolare, è **fatto divieto di**:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

4.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento

Nel seguito vengono riportati i protocolli di prevenzione nonché i principi di comportamento cui devono attenersi i Destinatari nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo 4.2.

4.4.1 Predisposizione del bilancio d'esercizio

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati Societari nel contesto dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i protocolli specifici di prevenzione di seguito elencati:

- (a) formalizzazione dell'*iter* di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio (e quello consolidato) e regolamentazione delle varie fasi (raccolta ed elaborazione dei dati di chiusura, predisposizione della bozza di bilancio e approvazione del bilancio);
- (b) coinvolgimento di uno studio di consulenza esterno per gli adempimenti civilistici, fiscali e tributari della Società e coinvolgimento di un secondo studio di consulenza per la supervisione del consolidato fiscale;
- (c) utilizzo del gestionale aziendale per la tracciabilità di tutti i flussi contabili; ciascuna funzione aziendale provvede all'archiviazione di tutta la documentazione relativa ai dati forniti per la contabilizzazione ovvero alle rilevazioni effettuate, affinché sia sempre consentita una verifica ex post dei dati contabili;
- (d) messa a disposizione del socio del progetto di bilancio e degli altri documenti contabili con ragionevole anticipo rispetto all'assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- (e) selezione dei Consulenti esterni coinvolti nella gestione delle attività connesse alla predisposizione del bilancio nel rispetto della procedura aziendale eventualmente adottata sull'affidamento degli incarichi professionali e

apposizione di apposite clausole all'interno dei contratti che regolano i rapporti con gli stessi che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico nonché i rimedi contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;

- (f) separazione dei compiti tra: (i) le funzioni aziendali che svolgono attività esecutive (registrazioni contabili, redazione della bozza di bilancio); (ii) le funzioni aziendali che svolgono attività di controllo e (iii) quelle che svolgono attività autorizzative.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione aziendale, siano coinvolti nella gestione dei flussi finanziari e nella predisposizione del bilancio di esercizio e dei relativi allegati è fatto obbligo di:

- (g) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- (h) osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- (i) procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- (j) assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi provvede ad effettuare il relativo controllo;
- (k) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- (l) gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, garantendo la documentazione di tutte le attività e assicurarne la relativa conservazione e archiviazione;
- (m) effettuare ogni adempimento connesso al proprio ruolo, con la massima diligenza e professionalità, in modo da generare informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, ed evitare situazioni di conflitto di interesse;
- (n) effettuare tempestivamente e correttamente le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali di volta in volta vigenti.

Ai summenzionati Destinatari è fatto divieto di:

- (o) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti in relazione all'effettiva situazione economico-finanziaria della Società;
- (p) omettere dati ed informazioni rilevanti in relazione alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Società;
- (q) alterare o distruggere documenti contenenti dati di natura contabile.

4.4.2 Gestione delle attività assembleari

In relazione all'Attività Sensibile in esame la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) tutti gli adempimenti societari sono gestiti anche con il supporto di consulenti esterni;
- (b) tutti i documenti relativi alle operazioni poste all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea sono comunicati e messi a disposizione dei partecipanti con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- (c) segregazione dei compiti tra la funzione addetta alle attività di verifica e controllo (predisposizione della documentazione e controllo della correttezza e completezza della documentazione predisposta) e la funzione che svolge attività autorizzative;
- (d) conservazione ad opera dell'Ufficio Amministrazione di tutta la documentazione rilevante sottesa al processo in esame (lettere di convocazione dell'assemblea, verbali delle delibere assembleari, libri sociali).

In aggiunta ai summenzionati protocolli adottati dalla Società, si riportano di seguito i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari coinvolti nell'Attività Sensibile in esame.

I Destinatari devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, la funzione aziendale preposta alla gestione della segreteria societaria ha il compito di verificare, nel rispetto delle norme di legge e di statuto:

- (e) la regolare convocazione dell'assemblea;
- (f) il deposito di ogni documento idoneo all'assunzione delle delibere.

4.4.3 Gestione delle operazioni societarie capaci di incidere sull'integrità del capitale sociale.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati Societari con riferimento alla gestione delle operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che l'organo aziendale statutariamente competente ad autorizzare l'operazione (sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea) disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria eventualmente da deliberare, la funzione aziendale proponente l'operazione, ovvero competente in base alle prassi aziendali, è tenuta a predisporre la documentazione che contenga (ove applicabile) le seguenti informazioni minime:

- (a) caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- (b) indicazione delle risultanze di eventuali studi di fattibilità/analisi finanziarie/studi di mercato svolti in relazione all'operazione proposta;
- (c) struttura tecnica dell'operazione e principali garanzie/accordi collaterali;
- (d) indicazione dell'impatto dell'operazione proposta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- (e) indicazione degli eventuali Consulenti esterni/*advisor* coinvolti nell'operazione.

In aggiunta a quanto sopra indicato, in relazione all'Attività Sensibile in esame la Società adotta i seguenti presidi:

- (f) separazione dei compiti tra le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di predisposizione della documentazione

a supporto delle delibere e/o determinazioni e le funzioni aziendali coinvolte nelle attività autorizzative;

- (g) archiviazione di tutta la documentazione rilevante al fine di consentire eventuali controlli *ex post*.

4.4.4 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Oltre a quanto già definito nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, nella sezione relativa all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*” con riferimento soprattutto ai flussi finanziari e alla tesoreria, in relazione all’Attività Sensibile in esame la Società adotta anche i seguenti protocolli di prevenzione in relazione ai rapporti infragruppo:

- (a) definizione per iscritto delle modalità attraverso le quali calcolare i corrispettivi derivanti dall’esecuzione di servizi infragruppo;
- (b) formalizzazione dei servizi infragruppo mediante contratti scritti che contengono i seguenti elementi essenziali:
 - (i) chiara individuazione dei servizi oggetto della fornitura e degli *standard* qualitativi attesi per i servizi forniti;
 - (ii) definizione delle modalità di verifica delle prestazioni rese in favore della Società ad opera delle altre società del Gruppo;
- (c) segregazione dei compiti tra: (i) la funzione aziendale che sottoscrive i contratti e (ii) la funzione addetta alla verifica dell’esatto adempimento della prestazione oggetto del contratto e della congruità degli importi indicati nelle fatture ricevute;
- (d) archiviazione di tutta la documentazione rilevante connessa all’Attività Sensibile in esame ad opera della funzione aziendale competente (copia dei contratti infragruppo, fatture, *e-mail* rilevanti, ecc.).

5 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (Articolo 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del Decreto)

5.1 Fattispecie di Reato rilevanti.

5.1.1 Fattispecie di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati”

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di “*corruzione tra privati*”, di cui all’articolo 2635 c.c., e di “*istigazione alla corruzione tra privati*” di cui all’articolo 2635-bis c.c..

Sebbene i suddetti reati siano ricompresi dal Decreto tra i c.d. Reati Societari, MM ha deciso di predisporre una sezione *ad hoc* in considerazione della peculiarità di tali fattispecie di reato e della volontà di creare un idoneo sistema di controllo volto a presidiarle.

(a) Corruzione tra privati (articolo 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati esclusivamente per quanto riguarda la condotta “attiva” del corruttore (e non anche, dunque, con riferimento alla condotta del soggetto corrotto). Saranno, in tal senso, rilevanti ai fini dell’applicabilità della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto le condotte di coloro che, anche per interposta persona, diano o promettano o offrano denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenente ad una società o altro ente privato):

- (i) amministratori;
- (ii) direttori generali (se esistenti);

- (iii) dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili (se esistenti);

- (iv) sindaci;

- (v) liquidatori;

- (vi) altri soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti indicati sopra; o

- (vii) qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all’omissione, da parte del soggetto corrotto, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

Si segnala, infine, che il reato in oggetto è ora perseguibile d’ufficio.

(b) Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.)

L'articolo 2635-*bis* primo comma c.c. comporta la punibilità ai sensi del Decreto anche della condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a uno dei soggetti menzionati al paragrafo che precede (e per i fini illeciti ivi indicati) quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il momento consumativo del reato viene dunque anticipato alla mera promessa o offerta anche laddove questa non trovi seguito per mancata accettazione del destinatario (andando di fatto a costituire una fattispecie del tutto simile al tentativo).

5.2 Attività Sensibili.

In relazione ai Reati della presente Parte Speciale C sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, le seguenti Attività Sensibili:

- (a) gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- (b) gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- (c) selezione e assunzione del personale;
- (d) gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo;
- (e) gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (f) gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali;
- (g) gestione delle gare d'appalto;
- (h) gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.

5.3 Principi generali di comportamento

L'obiettivo del presente paragrafo è quello di fornire ai Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate in precedenza, regole di condotta conformi.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- (a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare il reato di corruzione tra privati;
- (b) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé ipotesi del reato suddetto, possano potenzialmente diventare tali.

A tal proposito, ai Destinatari è fatto divieto di:

- (c) offrire o promettere a terzi, denaro o altre liberalità, con l'intento di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei Paesi dove l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi accettata e diffusa), che possa indurre la stessa ad accordare un qualsiasi vantaggio alla Società o comunque influenzarne l'indipendenza di giudizio. A titolo esemplificativo, deve considerarsi come idonea ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: la liberalità, la cui natura o il cui valore esulino dalle normali pratiche di cortesia vigenti in ambito locale, offerta ad una persona (o ad un suo prossimo) che abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione riguardante l'attività della Società;
- (d) offrire o promettere un vantaggio di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera (ad esempio: promessa di assunzione di un parente) che possa determinare gli stessi effetti di cui al punto che precede;
- (e) riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di Consulenti, Fornitori o *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione, rispettivamente, all'incarico da svolgere, al tipo di prestazione richiesta, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

5.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento

Di seguito vengono riportati i protocolli di prevenzione nonché i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili sopra individuate.

5.4.1 Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di reati *ex* Decreto in relazione all'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- (a) segregazione dei compiti tra (i) il soggetto che verifica le richieste di rimborso presentate dai dipendenti e (ii) il soggetto che autorizza il rimborso delle spese ai dipendenti;

- (b) esecuzione da parte di una funzione aziendale indipendente della verifica del rispetto di quanto previsto dalle *policy* aziendali in relazione a limiti di spesa e tipologia di spese sostenibili dal personale della Società;

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, si riportano di seguito i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Attività Sensibile in esame.

In particolare, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- (c) operare nel pieno rispetto di leggi, regolamenti e Codice Etico, secondo i principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- (d) garantire il rispetto delle regole e procedure definite dalla Società in relazione alle note spese ed alle spese di rappresentanza;
- (e) garantire che il rimborso delle note spese e delle spese di rappresentanza avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura della funzione aziendale competente e solo in presenza di regolari giustificativi;
- (f) verificare che le spese sostenute siano sempre inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite la presenza di giustificativi fiscalmente validi;
- (g) procedere all'erogazione dei rimborsi solo a seguito di approvazione della nota spesa;
- (h) assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle note spese e spese di rappresentanza.

Nell'ambito dei citati comportamenti, ai Destinatari è fatto divieto di effettuare rimborsi spese che:

- (i) non siano stati preventivamente autorizzati;
- (j) non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- (k) non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.

5.4.2 Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 3.6.6.

5.4.3 Selezione e assunzione del personale.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 3.6.4.

5.4.4 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nei paragrafi 3.6.7, 4.4.1 e 4.4.4.

5.4.5 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 3.6.5.

5.4.6 Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto verrà indicato nel paragrafo 8.4.3.

5.4.7 Gestione delle gare d'appalto.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 3.6.2.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è fatto obbligo di:

- (a) garantire che i rapporti con le controparti contrattuali avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente nonché nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- (b) operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale sia in occasione della partecipazione a gare sia, più in generale, in ogni trattativa con la clientela;
- (c) operare nel pieno rispetto delle *policy* e delle procedure aziendali disciplinanti la gestione delle attività commerciali;
- (d) garantire il rispetto del principio di segregazione delle funzioni nel processo di predisposizione della documentazione di gara/offerta e determinazione del prezzo di partecipazione.

Ai summenzionati Destinatari è fatto divieto di:

- (e) promettere o concedere denaro o altra utilità agli enti appaltanti ovvero alle controparti contrattuali, anche per il tramite di soggetti terzi, al fine di favorire l'aggiudicazione della gara ovvero la contrattualizzazione o l'incremento dell'impiego dei prodotti di MM;
- (f) produrre documenti e/o dati non veritieri (in tutto o in parte) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara ovvero l'accettazione dell'offerta da parte del cliente;
- (g) negoziare/stipulare contratti con clienti in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali.

5.4.8 Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.

In relazione all'Attività Sensibile in esame la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) rispetto del principio di segregazione dei compiti tra le funzioni che svolgono attività esecutive, quelle che svolgono attività di controllo e quelle svolgono attività autorizzative;
- (b) chiara e formale individuazione dei soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con gli enti certificatori e organismo notificato;
- (c) formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con gli enti certificatori e organismi notificati;

- (d) definizione delle modalità operative di gestione di eventuali verifiche ispettive da parte dell'organismo notificato;
- (e) archiviazione della documentazione, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- (f) segnalazione da parte dei soggetti che partecipano alle verifiche condotte dai certificatori all'OdV, una volta nominato, di qualsiasi criticità emersa nel corso delle ispezioni e qualunque richiesta anomala.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame, è fatto obbligo di svolgere tutte le attività relative al processo in oggetto nel pieno rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico adottato dalla Società e nel pieno rispetto delle procedure aziendali.

Ai predetti soggetti è inoltre fatto divieto di influenzare in qualsiasi modo indebitamente il personale appartenente all'ente di certificazione e organismo notificato al fine di ottenere il rilascio ovvero il rinnovo di una certificazione ovvero la mancata segnalazione di non conformità e, per le medesime finalità, cedere a richieste o a raccomandazioni provenienti da soggetti appartenenti ad un ente di certificazione e all'organismo notificato.

6 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Articoli 24-bis e 25-novies del Decreto)

6.1 Fattispecie di Reato rilevanti.

Di seguito si descrivono i reati previsti dall'articolo 24-*bis* del Decreto, nonché la nuova fattispecie di Reato, introdotto dall'articolo 1, commi 11 e 11-*bis* del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, in tema di “*Cyber Security*”.

Inoltre, si illustreranno i Reati previsti dall'articolo 25-*novies* del Decreto in materia di violazione del diritto di autore.

6.1.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-*bis* del Decreto).

- (a) Documenti informatici (articolo 491-*bis* c.p.)

L'articolo 491-*bis* c.p. estende l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 476 all'articolo 493 c.p., in tema di falso in atto pubblico, alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per documento informatico, ai sensi della norma in commento, deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

(b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* c.p.)

La norma in commento tutela la *privacy* informatica e telematica, ossia la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. L'articolo 615-*ter* c.p. prevede due distinte condotte di reato: (i) quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e (ii) quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Per sistema informatico si intende il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Per sistema telematico, invece, si intende qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione in un sistema informatico si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassa abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. Per la configurabilità della fattispecie incriminatrice non è richiesto che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato, essendo sufficiente, per la consumazione del reato, che l'agente abbia superato le barriere di protezione e che abbia avuto accesso ai dati in esso contenuti.

(c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo, la disponibilità, riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere, divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Il legislatore ha introdotto il reato in commento al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo ai sistemi informatici, punendo le condotte preliminari all'accesso abusivo stesso e che consistono nel procurare a sé o ad altri la disponibilità dei mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da: codici, *password* o schede informatiche (ad esempio: *badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*).

Il delitto in oggetto è integrato sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi summenzionati li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno dei predetti dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* aziendali in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici e di *internet*).

L'articolo 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

(d) Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche, ossia il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

(e) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinqües* c.p.)

La norma in oggetto tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato si perfeziona con la messa in opera di apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

(f) Estorsione informatica (art. 629, c. 3 c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, mediante la commissione di taluni reati informatici ovvero mediante la minaccia di compiere questi ultimi, costringe taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

(g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "*programmi altrui*" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente, in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

(h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

(i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento (o di ostacolo al funzionamento) di sistemi informatici o telematici altrui che si realizzano attraverso la distruzione o il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici.

- (j) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)

La norma punisce chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna (o comunque mette a disposizione di altri) o installa apparecchiature, dispositivi o programmi, al fine di danneggiare un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti, ovvero di alterarne o interromperne il funzionamento.

- (k) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta in relazione all'articolo 635-*quater* che precede, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- (l) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi presta servizi di certificazione di firma elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ad altri, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- (m) Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (articolo 1, comma 11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105)

La nuova fattispecie incriminatrice punisce chiunque:

- (i) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:
- per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;
 - ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni, sistemi e servizi IT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che

precede;

- per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;

(ii) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Entrambe le suddette condotte (commissiva ed omissiva), alternative tra loro, devono essere realizzate con l'intenzione specifica di ostacolare o condizionare: (i) i suddetti procedimenti descritti, ovvero (ii) le attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello sviluppo Economico.

6.1.2 Reati in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* del Decreto)

Si tratta dei reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore a tutela del diritto d'autore, qui di seguito brevemente descritti.

(a) Articolo 171, comma 1, lettera a-*bis*) e comma 3 della Legge sul Diritto d'Autore

L'articolo in esame reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o ancora con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'oggetto di tutela della norma è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni di cui:

(i) all'articolo 1 della Legge sul Diritto d'Autore, in base al quale: *“sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore*

come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore?;

(ii) all'articolo 2575 c.c., in base al quale: *“formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

(b) Articolo 171-bis della Legge del 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

(i) al primo comma viene punita la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo teso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

(ii) al secondo comma viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

(c) Articolo 171-ter della Legge sul Diritto d'Autore

Il comma primo dell'articolo in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale ed a fini di lucro; nello specifico:

(i) l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

(ii) l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- (iii) fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- (iv) la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- (v) la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- (vi) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- (vii) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- (viii) l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma dell'articolo in esame punisce:

- (ix) l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- (x) la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- (xi) la realizzazione di un comportamento previsto dal primo comma dell'articolo in commento, da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- (xii) la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo dell'articolo in commento.

(d) Articolo 171-*septies* della Legge sul Diritto d'Autore

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al primo comma dell'articolo 171-*ter* anche per:

- (i) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- (ii) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

(e) Articolo 171-*octies* della Legge sul Diritto d'Autore

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lettera f) del secondo comma dell'articolo 171-*ter*, le stesse si differenziano per le ragioni di seguito indicate:

- (i) la pena comminata dall'articolo 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'articolo 171-*ter*;
- (ii) le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- (iii) il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'articolo 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'articolo 171-*octies*;
- (iv) diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'articolo 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'articolo 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

6.2 Attività Sensibili.

Le Attività Sensibili individuate dalla Società con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati nonché ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili principalmente alla gestione della sicurezza informatica aziendale.

I delitti di cui ai paragrafi che precedono trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica, intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi.

In particolare, sono state identificate le Attività Sensibili di seguito riportate.

- (a) gestione della rete informatica aziendale e della sicurezza informatica;
- (b) gestione delle licenze *software*;
- (c) gestione dei contenuti multimediali presenti sul sito internet della Società.

6.3 Principi generali di comportamento

L'obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari, inclusi Consulenti e Fornitori, sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo 6.2, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, delle Attività Sensibili sopra indicate, è espressamente vietato ai Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto instaurato con la Società, di porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione.

In particolare, è vietato:

- (d) porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato di cui agli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto o che, sebbene non costituiscano di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- (e) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- (f) utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o all'incarico assegnato, o comunque contrarie a quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico;
- (g) utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore altrui.

Nell'espletamento delle rispettive attività e/o funzioni oltre alle regole di cui al Codice Etico e al presente capitolo, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi di comportamento contenuti nei seguenti documenti:

- (h) procedure aziendali relative alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni della Società;
- (i) procedura aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (*username* e *password*) di accesso ai sistemi informatici aziendali.

6.4 Protocollo di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In aggiunta ai protocolli e ai principi di comportamento specifici che seguiranno, la Società adotta anche un'apposita procedura per tutte e tre le seguenti Attività Sensibili al fine di definire, *inter alia*, (i) l'utilizzo degli strumenti informatici e dei *software* della Società, (ii) le modalità di gestione di dispositivi esterni e rimovibili contenenti informazioni sensibili della Società.

6.4.1 Gestione della rete informatica aziendale e della sicurezza informatica

In relazione alle Attività Sensibili in oggetto, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) processo di gestione dei sistemi informatici aziendali affidato in *outsourcing*;
- (b) adozione di regole precise per la gestione delle credenziali di accesso di dipendenti e collaboratori ai sistemi informatici aziendali e monitoraggio periodico delle stesse;
- (c) esecuzione delle fasi di creazione e/o cancellazione delle utenze in accordo con l'Ufficio Amministrazione;
- (d) identificazione di tutti gli utenti mediante una *user-ID* personale tramite la quale è possibile accedere ai vari applicativi aziendali;
- (e) definizione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle *password* associate a ciascuna *user-ID* (ogni *password* è alfanumerica e contiene almeno un carattere maiuscolo o un carattere speciale);
- (f) necessario rinnovo periodico delle *password* ed inibizione dall'utilizzo della medesima *password* per più di una volta;
- (g) possesso delle *password* di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della PA da parte di Dipendenti appartenenti a specifiche funzioni aziendali preventivamente individuati;
- (h) previsione all'interno delle procedure aziendali di specifiche disposizioni che stabiliscono l'obbligo degli utenti di: (i) limitare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali ai soli fini lavorativi; (ii) accedere alle informazioni societarie solo mediante gli strumenti concessi ed autorizzati dalla Società; (iii) non installare sui sistemi informatici e telematici aziendali *software* o *hardware* non autorizzati;
- (i) divieto assoluto di accedere ad *internet* mediante i dispositivi elettronici aziendali per finalità non attinenti all'attività lavorativa e di accedere a siti contenenti materiale osceno ovvero a qualsiasi titolo collegato ad attività illecite;
- (j) utilizzo di *software antivirus* che controllano il traffico di rete in entrata e in uscita;
- (k) predisposizione di apposite verifiche sui mezzi di comunicazione interni ed esterni al fine di prevenire la diffusione di informazioni sensibili della Società;
- (l) periodico svolgimento di *back-up* dei dati e custodia dei *back-up* in un luogo sicuro;

- (m) obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (*pc*, telefoni cellulari, *token* di autorizzazione, ecc.) per i Dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro o del contratto;
- (n) divieto per i Dipendenti e collaboratori di scaricare *software* gratuiti (*freeware*) o *shareware* prelevati da siti *internet* senza una preventiva autorizzazione da parte della Società.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è fatto obbligo di:

- (o) rispettare le procedure e le regole aziendali che disciplinano l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche della Società (utilizzo di *pc*, *laptop*, accesso ed utilizzo della rete *internet*, gestione delle *password*, utilizzo della posta elettronica, utilizzo dei *device* informatici diversi dai *pc*, firme digitali, ecc.);
- (p) garantire la manutenzione e il costante aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche della Società;
- (q) custodire accuratamente le proprie credenziali di accesso evitando che terzi possano venirne a conoscenza facilmente;
- (r) assicurare che le installazioni di nuovi *software* siano effettuate, esclusivamente, dal personale autorizzato e previa acquisizione delle relative licenze;
- (s) aggiornare costantemente le *password* di accesso secondo le tempistiche stabilite nelle procedure e nei regolamenti aziendali;
- (t) utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa.

Ai summenzionati Destinatari è, altresì, fatto divieto di:

- (u) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, aventi finalità probatoria;
- (v) distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ivi compresi i sistemi di proprietà di società concorrenti) ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- (w) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche.

6.4.2 Gestione delle licenze *software*

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nel precedente punto 6.4.1..

In aggiunta ai principi di comportamento specifici sopra indicati, ai Destinatari, che in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è fatto obbligo di:

- (a) verificare periodicamente la corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico *software* con il numero di copie effettivamente installato sui *computer* presenti in azienda;
- (b) acquistare le licenze *software* solo da fonti (rivenditori o altro) certificati e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del *software*;
- (c) verificare, che i contratti con i provider di servizi informatici contengano apposite clausole di manleva a favore della Società da qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni di diritti d'autore.

6.4.3 Gestione dei contenuti multimediali presenti sul sito internet della Società.

In relazione all'Attività Sensibile la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- (d) prassi aziendali che individuano i ruoli e i flussi informativi tra il *management* aziendale e la funzione aziendale che gestisce il sito *internet* istituzionale della Società;
- (e) specifico *iter* di approvazione dei contenuti e del materiale pubblicato all'interno del sito *internet* della Società, che prevede l'approvazione finale da parte del vertice aziendale, al quale è deputato il compito di verificare la coerenza dei contenuti da pubblicare con gli obiettivi e le aree di intervento della Società.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è fatto divieto di:

- (f) utilizzare immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi;
- (g) utilizzare immagini, video o composizioni musicali senza aver sottoscritto specifici accordi a tutela della Società;
- (h) riprodurre opere dell'ingegno se non nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

7 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (Articoli 24-ter del Decreto e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)

7.1 Fattispecie di Reato rilevanti.

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto e dell'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

7.1.1 Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto)

(a) Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.)

Il reato in esame punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

(b) Associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, anche straniera, e che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

(c) Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa di procurare voti in cambio di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

(d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

- (e) Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

- (f) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5 del codice di procedura penale).

La norma punisce i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle indicate nell'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

7.1.2 Reati transnazionali.

La Legge n. 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti per alcune fattispecie di reato aventi carattere transazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come “reato transazionale”, è richiesta la sussistenza delle condizioni nel seguito indicate:

- (a) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- (b) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 (quattro) anni di reclusione;
- (c) è necessario che la condotta illecita: (i) sia commessa in più di uno Stato; ovvero (ii) sia commessa in un solo Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero (iii) sia commessa in un solo Stato ma la parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo sia avvenuta in altro Stato; o ancora (iv) sia commessa in uno Stato ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146 del 2006, i Reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa di un Ente sono:

- (d) associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- (e) associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-*bis* c.p.);
- (f) associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater*, del D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- (g) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- (h) produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- (i) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286);
- (j) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (articoli 377-*bis* e 378 c.p.).

7.2 Attività Sensibili.

In relazione ai Reati indicati al paragrafo 0 che precede, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, le seguenti Attività Sensibili:

- (k) gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (l) gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo;
- (m) selezione e assunzione del personale;
- (n) gestione delle attività di sviluppo mediante gare pubbliche o trattative private;
- (o) gestione della fiscalità.

7.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i

Destinatari, inclusi Consulenti e Fornitori, sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo 7.2, la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari sono chiamati ad attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- (a) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità della documentazione;
- (b) deve essere sempre garantito il rispetto del principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle varie fasi in cui si articolano i processi aziendali;
- (c) deve essere assicurata la massima corrispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure aziendali in relazione alla gestione delle Attività Sensibili;
- (d) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle Attività Sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione dei predetti adempimenti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

7.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

7.4.1 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.6.5.

7.4.2 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nei paragrafi 3.6.7 4.4.4.

7.4.3 Selezione e assunzione del personale.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.6.4.

7.4.4 Gestione delle attività di sviluppo mediante gare pubbliche o trattative private.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati *ex* Decreto nel contesto dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) richiedere sempre la certificazione antimafia e il modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* Decreto ai possibili *partner* commerciali con cui si ritiene di potersi associare;
- (b) far sottoscrivere ai soggetti terzi con cui si intende lavorare specifiche clausole con cui si impegnano ad aderire e rispettare i principi di cui al proprio Codice Etico e Modello.

Ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione della summenzionata Attività Sensibile è fatto obbligo di:

- (c) garantire il rispetto delle procedure aziendali in relazione ai rapporti con i soggetti terzi;
- (d) formalizzare per iscritto tutti gli accordi e le richieste effettuate nell'ambito delle relazioni commerciali;
- (e) attenersi, nelle relazioni commerciali, ai principi espressi nel Codice Etico.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, è fatto divieto di:

- (f) intrattenere rapporti commerciali con soggetti che abbiano riportato condanne, anche solo di primo grado, per associazione a delinquere di tipo mafioso;
- (g) accordarsi con soggetti terzi in relazione alla partecipazione o meno della Società a gare d'appalto pubbliche o bandite da soggetti a rilevanza pubblica.

Con riferimento ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, in aggiunta a quanto sopra riportato, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.6.2.

7.4.5 Gestione della fiscalità.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto verrà indicato nel paragrafo 12.4.1.

8 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Articolo 25-*octies* del Decreto)

8.1 Fattispecie di Reato rilevanti.

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di Reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'articolo 25-*octies* del Decreto.

8.1.1 Ricettazione (articolo 648 c.p.).

Il reato di ricettazione punisce chiunque acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

8.1.2 Riciclaggio (articolo 648-*bis* c.p.).

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta, perché sia rilevante, deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso nel delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del denaro in titoli di Stato, azioni

ecc.

8.1.3 Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.).

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da delitto, indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

8.1.4 Autoriciclaggio (articolo 648-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

8.2 Attività Sensibili.

Con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- (a) gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (b) gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo;
- (c) gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali;
- (d) gestione delle gare d'appalto;
- (e) gestione della fiscalità;
- (f) gestione delle operazioni straordinarie;
- (g) gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

8.3 Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo 8.2, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari sono chiamati ad attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- (a) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità della documentazione;
- (b) deve essere assicurata la massima corrispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- (c) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle Attività Sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione dei predetti adempimenti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

8.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

8.4.1 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.6.5.

8.4.2 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto nei paragrafi 3.6.7 e 4.4.4.

8.4.3 Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.

In relazione all'Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) verifiche sotto il profilo etico e commerciale della controparte prima di avviare rapporti commerciali;
- (b) valutazione dei potenziali nuovi clienti anche sotto il profilo dell'affidabilità e dell'eticità, mediante la raccolta di informazioni circa: (i) il profilo soggettivo della controparte e dei suoi rappresentanti (ad esempio, esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose, controparti che utilizzano società fiduciarie/*trust* che impediscono l'identificazione delle persone fisiche coinvolte nell'operazione); (ii) il comportamento della controparte (ad esempio, comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); (iii) la struttura societaria a monte del cliente; (iv) il profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad esempio, operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); (v) dislocazione territoriale della controparte (ad esempio, transazioni effettuate in Paesi c.d. "non collaborativi");
- (c) tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinataria la clientela devono essere gestiti e firmati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati;
- (d) tracciabilità dei processi decisionali e delle valutazioni effettuate, con riferimento a: (i) il possesso delle competenze e delle risorse necessarie per la gestione del contratto, rispetto alle attività richieste dal cliente; (ii) le deleghe e procure necessarie per adempiere al mandato del cliente ed eventuali situazioni di conflitto di interesse; (iii) le clausole e le garanzie richieste;
- (e) tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

8.4.4 Gestione delle gare d'appalto.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 5.4.7.

8.4.5 Gestione della fiscalità.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto verrà indicato nel paragrafo 12.4.1.

8.4.6 Gestione delle operazioni straordinarie.

Con riferimento alla gestione delle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 4.4.3.

In relazione all'Attività Sensibile in oggetto, oltre al rispetto di tutti i principi specifici di comportamento e dei protocolli di prevenzione previsti per il compimento della specifica operazione ritenuta a rischio autoriciclaggio, la Società richiede ai Destinatari coinvolti nelle seguenti operazioni di monitorarne il processo e di effettuare idonea e tempestiva segnalazione all'OdV in relazione a:

- (a) pagamento di consulenze a società che si trovano in c.d. "Paesi non collaborativi";
- (b) pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma accreditate su conti correnti di società in c.d. "Paesi non collaborativi";
- (c) aumenti di capitale effettuati da società con sedi in c.d. "Paesi non collaborativi";
- (d) finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o *trust*;
- (e) operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il tipo di transazione in atto.

8.4.7 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 4.4.4.

9 DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Articolo 25-septies del Decreto Legislativo)

9.1 Fattispecie di Reato rilevanti

L'articolo 25-*septies* del Decreto prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o

gravissime), c.p. in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da “*colpa specifica*”, che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati previsti dall'articolo 25-*septies* del Decreto.

9.1.1 Omicidio colposo (articolo 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori. La pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

9.1.2 Lesioni personali colpose (articolo 590, 3 comma, c.p.)

La fattispecie si realizza quando si cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è grave:

- (a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- (b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- (c) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- (d) la perdita di un senso;

- (e) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- (f) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

9.2 Attività Sensibili

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa dell'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'impresa, sono esposte al rischio infortunistico, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché le procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, macchinari, ecc.) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto sono state individuate nella:

- (a) gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- (b) gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (c) rischio biologico (COVID-19).

9.3 Principi generali di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'articolo 15 del Testo Unico Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del medesimo Testo Unico Sicurezza la Società ha adottato i seguenti principi generali di comportamento:

- (a) chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro ai singoli Lavoratori, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- (b) chiara affermazione che esigenze di velocizzazione o di ottimizzazione della produzione non possono e non devono mai determinare la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Testo Unico Sicurezza;

- (c) adozione di politiche di sensibilizzazione dei Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni in relazione agli obblighi imposti dalla legge in tema di tutela della salute e della sicurezza;
- (d) riesame periodico della politica per la salute e sicurezza aziendale al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società e alle novità legislative apportate in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori.

9.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento

Di seguito i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili indicate al precedente paragrafo 9.2.

9.4.1 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

- (a) Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento

Di seguito si riportano i principali protocolli di prevenzione adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza la Società ha adottato il DVR in relazione alla natura e al tipo di attività svolta dalla Società. In tale ambito sono state individuate e nominate tutte le figure per la sicurezza previste dalla normativa vigente ed applicabili in relazione ai processi produttivi della Società.

In particolare, la Società, coadiuvata dal RSPP e dalle altre figure individuate dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolge tutti gli adempimenti di seguito riportati.

La Società, con cadenza periodica:

- (i) definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- (ii) predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;

- (iii) prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e del Medico Competente, ha effettuato l'analisi dei rischi relativi ai processi produttivi della Società. Il risultato di tale analisi è stato riportato nel DVR che contiene:

- (iv) l'indicazione dell'organigramma della sicurezza adottato dalla Società;
- (v) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi generali o specifici ovvero richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- (vi) le modalità utilizzate per compiere la suddetta valutazione;
- (vii) il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei Lavoratori;
- (viii) l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate competenze;
- (ix) l'individuazione degli eventuali dispositivi individuali di protezione.

Fatti salvi i poteri in capo al Datore di Lavoro non delegabili, nel caso in cui si provveda a conferire delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, la stessa verrà compiuta in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Testo Unico Sicurezza.

Secondo quanto previsto all'articolo 20 del Testo Unico Sicurezza, i Lavoratori, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dal Modello, sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i Lavoratori devono:

- (x) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, agli eventuali delegati e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- (xi) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dagli eventuali delegati e preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- (xii) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- (xiii) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- (xiv) segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sono dotati nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- (xv) eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- (xvi) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- (xvii) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- (xviii) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento (ove previsti);
- (xix) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Testo Unico Sicurezza o comunque disposti dal Medico Competente.

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono essere riconoscibili ed esporre apposita tessera di riconoscimento.

In aggiunta a tutto quanto sopra indicato ai Destinatari che, per ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è fatto obbligo di:

- (xx) rispettare le specifiche procedure interne di prevenzione e le indicazioni contenute nel DVR;
 - (xxi) adottare condotte trasparenti e collaborative durante accertamenti/verifiche ispettive nei confronti degli enti preposti (ad esempio A.S.L., Vigili del Fuoco);
 - (xxii) provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o d'appalto, ad informare le controparti in relazione ai rischi specifici negli ambienti in cui sono chiamati ad operare i lavoratori di questi ultimi ed elaborare e applicare tutte le misure atte a gestire in sicurezza le eventuali interferenze tra le imprese;
 - (xxiii) nel corso della selezione dei Fornitori (lavoratori autonomi o imprese appaltatrici), valutare la capacità degli stessi di garantire la tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori da questi ultimi impiegati sia di quelli della Società;
 - (xxiv) verificare, secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 1, D.lgs. 81/2008, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - (xxv) fornire ai soggetti di cui al precedente punto (o) dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
 - (xxvi) elaborare, ove necessario, il DUVRI finalizzato a definire le misure di prevenzione e protezione derivanti dalle interferenze tra impresa appaltatrice e Società.
- (b) Protocollo inerente alle procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari.

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di *comfort* e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori. Sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

- (i) Attività di sorveglianza sanitaria.

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al Lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari se riscontrati

in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del Lavoratore, rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico Competente definisce un protocollo di Sorveglianza Sanitaria a cui sottopone il Lavoratore.

(ii) Ulteriori controlli specifici.

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Al fine di permettere il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal Testo Unico Sicurezza e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente aggiornano periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i soggetti delegati previsti dalla normativa comunicano senza indugio al Datore di Lavoro, o al soggetto da questi delegato, le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il RSPP svolge incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che vengono effettuate al DVR e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- i Lavoratori, il RLS, il Medico Competente, il RSPP e il Datore di Lavoro possono segnalare all'Organismo di Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Datore di Lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che

dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;

- l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, può domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti Consulenti esterni.

(iii) Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori.

Tutti i Dipendenti ricevono opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sono formati e, nei casi previsti dalla normativa, sono addestrati. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad esempio, formazione in aula, *e-learning*, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo e la direzione della Società sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che i Dipendenti prendano coscienza circa: l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

9.4.2 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 3.6.5.

In aggiunta a quanto sopra riportato, ai Destinatari che, in ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in **oggetto è fatto obbligo** di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso:

- (c) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- (d) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- (e) acquisizione della dichiarazione dell'impresa appaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Testo Unico Sicurezza;
- (f) acquisizione del DURC di cui al Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007;
- (g) acquisizione dell'organigramma di sicurezza dell'impresa appaltatrice (comprensiva delle figure competenti in materia di salute e sicurezza di cui al Testo Unico Sicurezza);
- (h) acquisizione dell'elenco di tutto il personale con le specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all'interno dei siti della Società e, se del caso, relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario;
- (i) acquisizione di eventuali attestati inerenti alla formazione erogata con specifico riferimento all'attività oggetto dell'appalto;
- (j) acquisizione dell'elenco dei dispositivi di sicurezza in dotazione ai Lavoratori.

In particolare, al RSPP ovvero ad altro soggetto specificamente incaricato è fatto obbligo di:

- (k) fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- (l) cooperare con l'impresa appaltatrice nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- (m) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- (n) predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera; il DUVRI dovrà essere prontamente adeguato all'evoluzione dei servizi e dei lavori;
- (o) individuare chiaramente nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- (p) formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento;
- (q) organizzare con l'impresa appaltatrice riunioni di coordinamento verbalizzate e finalizzate all'elaborazione del DUVRI.

A tutti i summenzionati Destinatari è in ogni caso fatto obbligo di informare prontamente l'OdV di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

9.4.3 Rischio biologico (COVID-19)

In relazione alla potenziale commissione di Reati derivanti dal rischio biologico di contagi, la Società, dando attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa emergenziale, ha elaborato e formalizzato uno specifico Protocollo Covid-19 (“**Protocollo**”) e ha provveduto all'adozione di alcune regole comportamentali volte a garantire:

- (a) il ricorso a modalità di *smart working* per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- (b) l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di altri dispositivi di protezione individuale;
- (c) lo svolgimento di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

- (d) la limitazione degli spostamenti ed il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni.

In merito al rischio sanitario in oggetto è peraltro previsto un costante flusso informativo tra l'organo amministrativo e tutti i soggetti aziendali preposti al contenimento della diffusione del Covid-19 (RSPP, Medico Competente e OdV).

Il Datore di Lavoro e il RSPP sono tenuti ad aggiornare costantemente l'OdV che, a sua volta, è tenuto a:

- (e) esaminare la documentazione ricevuta e verificare l'adeguatezza delle misure adottate rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali, dai provvedimenti regionali specifici e dal protocollo delle parti sociali, eventualmente avvalendosi del supporto di professionisti esterni;
- (f) verbalizzare l'attività di verifica effettuata;
- (g) nell'ipotesi di criticità rispetto alle misure adottate o di non conformità a quanto previsto a livello governativo, regionale o dalle parti sociali, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente l'organo amministrativo, in modo tale che quest'ultimo possa adeguarsi;
- (h) nell'ottica di garantire continuità d'azione e coerenza tra il Protocollo come di volta in volta modificato ed aggiornato ed i diversi provvedimenti emergenziali, l'OdV può essere destinatario di segnalazioni circa carenze nell'adozione delle misure e, in tal caso, coinvolgere il responsabile della funzione aziendale preposta e, se del caso, l'organo amministrativo deputato all'adozione o implementazione delle necessarie misure correttive.

10 DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Articolo 25-*duodecies* del Decreto)

10.1 Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*duodecies* del Decreto.

10.1.1 Impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, commi 12 e 12-*bis* del Testo Unico Immigrazione)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,

il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'articolo 22, comma 12-*bis* del Testo Unico Immigrazione prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- (a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

10.1.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del Testo Unico Immigrazione)

La norma punisce chiunque, in violazione del Testo Unico Immigrazione, abbia promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero abbia compiuto altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

L'illecito si configura qualora si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di seguito riportati: (i) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (ii) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iii) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; (iv) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (v) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

10.1.3 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 5 del Testo Unico Immigrazione)

La norma sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un

ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 del Testo Unico Immigrazione.

10.2 Attività Sensibili.

Di seguito sono elencate le Attività Sensibili che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione delle fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*duodecies* del Decreto:

- (a) Selezione e assunzione del personale;
- (b) Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

10.3 Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo 10.2, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari sono chiamati ad attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- (a) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità della documentazione;
- (b) deve essere assicurata la massima corrispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico;
- (c) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle Attività Sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione dei predetti adempimenti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

10.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili individuate in relazione al delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

10.4.1 Selezione e assunzione del personale.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 3.6.4.

In aggiunta a quanto sopra riportato, ai Destinatari che, in ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in oggetto è fatto obbligo di:

- (a) garantire il rispetto delle procedure aziendali adottate in relazione al processo di selezione dei candidati;
- (b) verificare che i candidati che siano cittadini di Paesi terzi:
 - (i) siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (non scaduto, revocato o annullato);
 - (ii) abbiano presentato, in caso di permesso di soggiorno scaduto, richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente e, in tal caso, procedere all'acquisizione della relativa prova documentale della predetta richiesta di rinnovo;
- (c) monitorare periodicamente la validità dei documenti dei Dipendenti che risiedono in Paesi terzi e sollecitare questi ultimi, prima della scadenza del permesso di soggiorno, al rinnovo del medesimo.

10.4.2 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 3.6.5.

11 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Articoli 25-bis e 25-bis 1 del Decreto)

11.1 Fattispecie di Reato rilevanti

La Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di responsabilità amministrativa degli enti, inserendo nel Decreto il nuovo articolo 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria ed il commercio*) e modificando l'articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione.

Nonostante il carattere particolare dell'oggetto materiale di alcuni reati in esame, di seguito viene riportata, per completezza, una breve descrizione di tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli 25-*bis* e 25-*bis*.1 del Decreto.

11.1.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis* del Decreto)

(a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 c.p.)

Il reato punisce chiunque: (i) contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori; (ii) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; (iii) non essendo concorso nella contraffazione né nell'alterazione di cui ai punti (i) e (ii) ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero come intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; (iv) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Inoltre, la fattispecie criminosa punisce anche chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti e dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

(b) Alterazione di monete (articolo 454 c.p.)

Il reato punisce chiunque: (i) altera monete genuine scemando il valore; (ii) alterando monete genuine, le introduce nel territorio dello Stato ovvero acquista, riceve, detiene, spende o mette altrimenti in circolazione le medesime monete.

(c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 455 c.p. è residuale e punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione ovvero le spende o le mette

altrimenti in circolazione.

- (d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 c.p.)

Il reato punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- (e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque contraffà o altera valori di bollo o introduce nel territorio dello Stato ovvero li acquista, li detiene o li mette in circolazione.

Per “*valore di bollo*” si intende la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- (f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 c.p.)

Il reato punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- (g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 c.p.)

Il reato punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Inoltre, la stessa pena si applica se le condotte previste hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta, destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- (h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 c.p.)

Il reato punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Inoltre, è punito chiunque riceve valori di bollo contraffatti o alterati in buona fede.

(i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.)

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato.

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:

- (i) per marchio e segni distintivi: gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
- (ii) per brevetto: l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;
- (iii) per disegni e modelli: gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso.

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengono riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.

La condotta affine di alterazione si sostanzia nella modifica parziale di un marchio genuino tale, comunque, da generare confusione con l'originario.

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriale di segni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame, si precisa che:

(iv) l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma sono stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e vi deve essere, pertanto, la volontarietà della condotta di falsificazione;

(v) è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.)

La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto a quella di cui all'articolo 473 c.p., configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando l'agente metta autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta nello specifico è integrata attraverso:

(i) l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;

(ii) la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione.

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'articolo 473 c.p., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio e della vendita.

11.1.2 Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto).

(a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- (i) l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne viene mutata la destinazione;
- (ii) l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi (artifici, raggiri e menzogne) idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Affinché la condotta abbia rilievo è, altresì, necessario che la stessa sia finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione.

La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e

volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.

(b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis c.p.)

Il reato in esame si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza.

L'interesse tutelato consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La condotta, per avere rilevanza, deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere *una tantum*.

La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.

(c) Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.)

Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale.

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente della produzione nazionale.

La condotta, per avere rilevanza, deve cagionare un nocumento all'industria nazionale, potendo consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio.

Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del reato, è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.

(d) Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.)

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza degli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, potendo sostanzarsi la differenza indistintamente in relazione:

- (i) alla provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione;
- (ii) alla qualità, quando la cosa, pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- (iii) alla quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- (iv) all'"essenza", quando sia stata consegnata una cosa al posto di un'altra.

Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del reato, è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevando ulteriori altri fini eventualmente perseguiti dal reo.

(e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.)

Il reato si configura, alternativamente, con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede ed alla lealtà e correttezza nelle contrattazioni commerciali.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, che vengono presentate come genuine pur non essendolo.

(f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c.p.)

Il reato si configura qualora si pongano in vendita, ovvero si mettano altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, in quanto viene sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 c.p., l'utilizzazione di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie in commento non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero mettere altrimenti in circolazione, prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della modalità di presentazione del prodotto.

(g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

La condotta rilevante si realizza mediante:

- (i) l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- (ii) l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa;
- (iii) la detenzione per la vendita dei suddetti beni;
- (iv) la messa in vendita dei beni medesimi che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, concretizzandosi la condotta per il semplice fatto di rendere la merce concretamente disponibile agli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
- (v) la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, affinché la condotta abbia rilevanza è necessario che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

(h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione del fatto che il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 include nell'espressione "proprietà industriale" anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un prodotto originario.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta, per l'integrazione del reato, la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene alla detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata unitamente al perseguimento del fine di profitto.

Infine, affinché la condotta abbia rilevanza è necessario che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

11.2 Attività Sensibili

Di seguito sono elencate le attività considerate maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati di cui agli articoli 25-*bis* e 25-*bis*.1 del Decreto:

- (a) gestione delle gare d'appalto.

11.3 Principi generali di comportamento

L'obiettivo del presente paragrafo è quello di fornire ai Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate in precedenza, regole di condotta conformi.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- (a) astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-*bis* e 25-*bis.1* del Decreto;
- (b) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- (c) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette Attività Sensibili riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

11.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento

Di seguito i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili sopra individuate.

11.4.1 Gestione delle gare d'appalto

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 5.4.7.

12 REATI TRIBUTARI (Articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto)

12.1 Fattispecie di Reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

12.1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

La disposizione sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La condotta descritta si articola in due distinti segmenti: uno consistente nella registrazione in contabilità, o nella detenzione ai fini di prova, di fatture o altri documenti (ad esempio, ricevute fiscali, note di credito o di addebito, schede carburanti, documenti di trasporto, ecc.) relativi a operazioni inesistenti, e un secondo, coincidente con l'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA, di elementi passivi fittizi supportati proprio da tali fatture o documenti.

Ai fini della consumazione del reato, la dichiarazione contenente le fittizie indicazioni deve essere regolarmente presentata.

Con riferimento alla nozione di “operazioni inesistenti”, si precisa che la stessa ricomprende tre ipotesi diverse, individuate dall'articolo 1, lettera a), del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74:

- (a) operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte: è la c.d. inesistenza oggettiva, che può essere assoluta (l'operazione documentata non è mai stata realizzata) oppure relativa (l'operazione documentata è stata realizzata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati); in tale categoria la giurisprudenza riconduce anche le operazioni totalmente diverse da quelle realmente effettuate, quando la descrizione riguarda un'operazione ontologicamente diversa da quella realmente voluta ed eseguita dalle parti;
- (b) operazioni materialmente esistenti, ma realizzate tra soggetti diversi, in tutto o in parte, rispetto a quelli indicati nella relativa documentazione (c.d. inesistenza soggettiva).

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

12.1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ma la condotta descritta presenta una struttura simile.

La disposizione dell'articolo 3 sanziona infatti chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, compia operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente), oppure utilizzi documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (primo segmento della condotta), e sulla base di ciò indichi, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi, oppure crediti e ritenute fittizi (secondo segmento della condotta).

A differenza di quanto previsto dal predetto articolo 2, il reato in esame è integrato solo se sono congiuntamente superate due soglie c.d. di punibilità:

- (a) l'imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, a Euro 30.000,00;
- (b) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere pari al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, oppure superiore a Euro 1.500.000,00, oppure l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie deve essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque deve essere superiore a Euro 30.000,00.

Come nel caso del delitto di cui all'articolo 2, l'utilizzo di documenti falsi richiede che gli stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Quanto al concetto di "*mezzi fraudolenti*", si tratta di un'espressione ampia, comprensiva di ogni condotta che, per le sue caratteristiche, presenta un connotato di "insidiosità" tale da poter ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile (a titolo di esempio, rilevano casi di intestazione fittizia di conti bancari, di interposizione fittizia di persone fisiche o giuridiche, di utilizzazione di un magazzino occulto, ecc.).

Ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per "*elementi attivi o passivi*" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sull'IVA e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

12.1.3 Dichiarazione infedele (articolo 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna, a Euro 100.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è

comunque superiore a Euro 2.000.000,00.

Ai fini dell'applicazione della disposizione non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Inoltre, fuori dai casi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% (dieci per cento) da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 4.

12.1.4 Omessa dichiarazione (articolo 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a Euro 50.000,00, anche con riferimento alla dichiarazione di sostituto d'imposta.

12.1.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

La disposizione sanziona colui che, al fine di consentire a soggetti terzi di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato in esame prevede una condotta speculare rispetto a quella di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La condotta di emissione o di rilascio può, pertanto, avere ad oggetto sia fatture false, sia ogni altro genere di documento fiscale ideologicamente falso (per esempio, ricevute fiscali o note di credito).

Quanto alla nozione di “operazioni inesistenti”, questa ricomprende, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del Decreto Legislativo

10 marzo 2000, n. 74, le operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Il reato si consuma nel momento in cui la fattura o il documento falso sono emessi o rilasciati.

Nel caso di emissione o di rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti, nel corso del medesimo periodo di imposta, il momento consumativo coincide con l'emissione o il rilascio dell'ultimo di essi.

Ai fini della consumazione del reato, le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti devono essere emessi o rilasciati; pertanto, la semplice redazione di fatture o documenti falsi, non seguita dall'emissione o dal rilascio, non integra il reato in questione.

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

12.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'articolo 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sanziona colui che, al fine di evadere (o di far evadere a terzi) le imposte sui redditi o sull'IVA, occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, a condizione che tale occultamento o distruzione non consenta la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La condotta di occultamento consiste nel nascondimento materiale della documentazione, mentre la condotta di distruzione ricorre in caso di eliminazione fisica della documentazione stessa.

Il reato in commento sussiste anche se l'occultamento o la distruzione della documentazione sia solo parziale, purché la condotta riguardi scritture contabili o documenti di cui, in base alle disposizioni civilistiche o tributarie vigenti in materia, sia obbligatoria la conservazione.

La condotta di occultamento o di distruzione deve essere tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari: è sufficiente, per integrare il reato, una impossibilità c.d. relativa, ossia una semplice difficoltà nella ricostruzione

del volume d'affari o dei redditi da parte dei soggetti o enti verificatori.

Nel caso di condotta di distruzione, il reato si consuma nel momento della soppressione fisica della documentazione. Nell'ipotesi dell'occultamento, invece, il momento consumativo coincide con l'esibizione spontanea della documentazione, oppure con la constatazione dell'illecito da parte dei verificatori.

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista del Decreto è aumentata di un terzo.

12.1.7 Indebita compensazione (articolo 10-*quater* del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato punisce chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000,00.

12.1.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il primo comma della disposizione sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'IVA, oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti, sui propri o su altrui beni, che siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La condotta di simulazione consiste nel compimento di un negozio giuridico dal quale (apparentemente) derivi un effetto traslativo o costitutivo, con parallela (e apparente) diminuzione del patrimonio del contribuente.

La nozione di “*altri atti fraudolenti*” ricomprende, invece, tutti quei comportamenti che, anche se formalmente leciti, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, tali da evidenziare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione delle imposte dovute.

In entrambi i casi, la condotta deve essere idonea a ostacolare la riscossione coattiva.

La disposizione in commento prevede due soglie di punibilità, alle quali corrisponde un diverso trattamento sanzionatorio, a seconda che l'ammontare complessivo delle imposte, sanzioni e interessi, per i quali è pendente la procedura di riscossione coattiva sia superiore a Euro 50.000,00 ma inferiore a Euro 200.000,00, ovvero superiore a tale ultimo importo.

Il reato si consuma nel momento in cui è realizzata la simulata alienazione di beni o siano posti in essere altri atti fraudolenti, sui propri o altrui beni, che siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Le stesse pene previste dal primo comma (graduate secondo le già citate soglie) si applicano, ai sensi del secondo comma dell'articolo 11, a colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

12.2 Attività Sensibili

In relazione ai delitti tributari di cui all'articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- (a) gestione della fiscalità;
- (b) gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo;
- (c) gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (d) gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

12.3 Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo 12.2, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- (a) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società;

- (b) conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle pubbliche autorità;
- (c) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali;
- (d) non emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel contratto/ordine di acquisto;
- (e) non pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni, anche parzialmente, inesistenti;
- (f) non compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- (g) non occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- (h) non fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi – nell'ambito delle transazioni fiscali.

12.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili sopra individuate.

12.4.1 Gestione della fiscalità.

In relazione all'Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) processo regolamentato da una prassi consolidata interna che prevede il supporto di un professionista esterno per: (i) la determinazione del carico fiscale della Società, (ii) per la determinazione di detrazioni e deduzioni e (iii)

per l'invio delle dichiarazioni (dirette e indirette);

- (b) individuazione delle funzioni aziendali tenute a curare la conservazione e archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra individuati si riportano di seguito i principi di comportamento specifici da adottare con riferimento alla gestione della fiscalità aziendale.

Ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione della Attività Sensibile in esame è fatto obbligo di:

- (c) assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini dichiarativi che in termini di pagamenti) e delle scadenze previsti dalla normativa fiscale di volta in volta vigente;
- (d) assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per determinare il carico fiscale della Società in relazione sia alle chiusure annuali che a quelle infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- (e) garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, delle detrazioni e delle deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- (f) garantire il rispetto della procedura aziendale eventualmente adottata relativa alla selezione dei Fornitori e/o Consulenti nel caso in cui per la gestione degli aspetti fiscali si faccia ricorso a Fornitori e/o Consulenti esterni.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, è fatto divieto di:

- (g) presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza, esibendo documentazione in tutto o in parte non veritiera;
- (h) porre in essere operazioni o attività che possano configurare ipotesi di reati tributari di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

12.4.2 Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nei paragrafi 3.6.7, 4.4.1 e 4.4.4.

In aggiunta ai summenzionati protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione della Attività Sensibile in esame è fatto obbligo di garantire che nei rapporti infragruppo i prezzi di trasferimento siano sempre congrui, oggetto di adeguata valutazione e comunque in linea con i *benchmark* di mercato. È, in ogni caso, espressamente vietato effettuare operazioni infragruppo al solo fine di eludere la normativa fiscale.

12.4.3 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.6.5.

In aggiunta a quanto sopra indicato è comunque richiesto che sia identificato un soggetto che abbia la responsabilità di verificare l'esistenza e l'affidabilità del fornitore, la corrispondenza tra l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale della società fornitrice e l'oggetto della fornitura nonché la congruità del prezzo di fornitura rispetto alla media dei prezzi di mercato. Ove possibile, sono selezionati Fornitori abituali della Società già censiti nel *data base* aziendale ("Albo Fornitori").

Ogni anno il responsabile dell'Ufficio Amministrativo è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di cui sopra in capo ai Fornitori con i quali la Società abbia intrattenuto rapporti commerciali per importi superiori a Euro 50.000,00 nell'anno precedente, tramite opportuna documentazione relativa ai soggetti presenti nell'Albo Fornitori e provvede a segnalare al CEO eventuali situazioni di criticità dei Fornitori abituali informandone anche l'OdV.

12.4.4 Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 3.6.6.

13 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Articolo 25-*decies* del Decreto)

13.1 Fattispecie di Reato rilevanti.

13.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.).

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

13.2 Attività Sensibili.

In relazione ai delitti di cui all'articolo 25-*decies* del Decreto, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

- (a) gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

13.3 Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito dell'Attività Sensibile individuata nel paragrafo 13.2, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- (a) assicurarsi che siano sempre rispettate le leggi e normative vigenti;
- (b) siano tenuti comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza nonché ai principi di cui al Codice Etico;
- (c) tutte le attività siano svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti (o concorrere alla realizzazione di condotte) che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-*decies* del Decreto.

13.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per l'Attività Sensibile sopra individuata.

13.4.1 Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati *ex Decreto* nel contesto dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (a) identificazione, coerentemente con l'oggetto della materia del contenzioso, di un responsabile interno della Società che coordina l'azione di eventuali professionisti esterni incaricati dalla stessa;
- (b) conferimento di incarichi professionali esclusivamente per iscritto;
- (c) individuazione delle modalità attraverso le quali attuare un'eventuale procedura di recupero del credito;
- (d) archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in esame (comprese le comunicazioni con l'autorità giudiziaria) al fine di agevolare eventuali controlli *ex post*.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Attività Sensibile in esame.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto obbligo di:

- (e) prevedere che i contratti con i legali e tutti gli atti siano firmati dal legale rappresentante o dai soggetti dotati di specifica procura;
- (f) garantire il rispetto della procedura aziendale eventualmente adottata per la selezione di Consulenti e professionisti e, in particolare, garantire che il processo di selezione venga effettuato valutando la professionalità e onorabilità dei Consulenti incaricati;

- (g) garantire che tutta la documentazione in materia di contenzioso sia archiviata dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo;
- (h) assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell'ambito di contratti/lettere d'incarico formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - (i) l'impegno del consulente legale al rispetto dei principi di cui al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società;
 - (ii) l'impegno del consulente legale a porre in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei Reati di cui al Decreto;
- (i) prestare una fattiva collaborazione all'autorità giudiziaria e rendere esclusivamente dichiarazioni veritiere, trasparenti e appropriatamente rappresentative dei fatti accaduti;
- (j) dare tempestiva informazione, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), all'OdV in merito ad ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che veda coinvolti Dipendenti o collaboratori in relazione all'attività lavorativa prestata in favore della Società o comunque ad essa attinente. L'OdV può prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti.

Ai summenzionati Destinatari è, inoltre, fatto divieto di:

- (k) effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali, Consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito dell'Attività Sensibile in esame, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- (l) in sede di incontri formali e informali, adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- (m) coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà di altri Destinatari eventualmente coinvolti in procedimenti giudiziari di rispondere all'autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- (n) indurre altri Destinatari, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

14 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Articolo 25-*quinqüies* del Decreto)

14.1 Fattispecie di Reato rilevanti.

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*quinqüies* del Decreto considerate astrattamente applicabili alla Società, in considerazione al carattere particolare della condotta materiale contemplato dai reati in esame.

14.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.).

Il delitto in esame è costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza o minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

14.1.2 Pornografia minorile (articolo 600-*ter* c.p.).

Il reato punisce chiunque: (i) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; (ii) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi ne fa commercio.

Inoltre, è punito chiunque, al di fuori delle ipotesi che precedono, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico minorile di cui alle precedenti ipotesi, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

Ed ulteriormente, al di fuori delle ipotesi sopra previste, è punito chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in relazione ai minori.

14.1.3 Detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater* c.p.).

Il reato in esame punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

14.1.4 Pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1 c.p.).

La norma dispone che le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* c.p. di applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di essi.

Per “immagini virtuali” si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

14.1.5 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* c.p.).

La norma in esame punisce due differenti condotte: (i) il reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; e (ii) l'utilizzo, l'impiego o l'assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al precedente punto (i).

In relazione al punto (i) il comportamento punito consiste in un'attività illecita di procacciamento di manodopera, attraverso un'azione di persuasione di soggetti di cui l'agente conosce lo stato di bisogno (ed anzi, di questo si avvantaggia), con l'intento di sottoporre questi ultimi a condizioni di sfruttamento. Con riferimento al punto (ii) la norma punisce anche la condotta di impiego, utilizzo o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

La norma individua quattro indici che fungono da base costitutiva dello sfruttamento del lavoratore:

- (a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato;
- (b) la violazione reiterata della normativa relativa all'orario di lavoro, il periodo di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie;

- (c) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- (d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

14.1.6 Adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.).

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p. anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies 609-bis, 609-quater 609-quinquies e 609-octies, c.p. adesci un minore di anni sedici.

Per “adescamento” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

14.2 Attività Sensibili.

In relazione ai delitti di cui all'articolo 25-quinquies del Decreto, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- (a) selezione e assunzione del personale;
- (b) gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

14.3 Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito dell'Attività Sensibile individuata nel paragrafo 14.2, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- (a) assicurarsi che siano sempre rispettate le leggi e normative vigenti;
- (b) siano tenuti comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza nonché ai principi di cui al

Codice Etico;

- (c) tutte le attività siano svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente adottate dalla Società.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art 25-*quinqüies* del Decreto.

14.4 Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili sopra individuate.

14.4.1 Selezione e assunzione del personale.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto nei paragrafi 3.6.4 e 10.4.1.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione e ai principi specifici di comportamento sopra indicati, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'Attività Sensibile in esame, è fatto divieto di:

- (a) assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- (b) corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- (c) violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

14.4.2 Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 3.6.5.

